
LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Vigente al: 19-4-2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sull'andamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti

incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.

5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2.

(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro".

2. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte

sui redditi le parole:

"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per il primo figlio".

3. All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) e' inserita la seguente:

"c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;"

4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilita' delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, e' abrogato.

5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 e' sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.

Art. 3

Disposizioni in materia di beni di impresa

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, puo' essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, puo', entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di

imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e' soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e' aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il **((30 novembre 2002))**. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione e' stata deliberata o realizzata.

10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il **((16 dicembre 2002))** e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri

di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti (***((prevedendo diverse misure per societa' di capitali, societa' di persone ed imprese individuali))***).

Art. 4.

(Riserve e fondi in sospensione di imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 5

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.(44)((54))

3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della societa' periziata. (8a)(8b)(17a)(17b)(27a)(34)(34a)(37a)(38a) (41) (43)(44a)

(53)((54))

AGGIORNAMENTO (8a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003."

AGGIORNAMENTO (8b)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 marzo 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono

essere effettuati entro la predetta data del 16 marzo 2004".

AGGIORNAMENTO (17a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2004".

AGGIORNAMENTO (17b)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2005; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2005".

AGGIORNAMENTO (27a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006".

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la

rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008".

AGGIORNAMENTO (34a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008".

AGGIORNAMENTO (37a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010".

AGGIORNAMENTO (38a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati

entro la predetta data del 30 giugno 2012".

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013".

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014".

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, ccomma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2015".

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 627) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate".

AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016".

AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2017; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017".

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 998) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 e' raddoppiata".

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi

contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2018".

Art. 6.

(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono inserite le seguenti: "relative alle società di nuova costituzione".

Art. 7

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002. (44) ((54))

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (8a)(8b)(17a)(17b)(27a)(34)(34a)(37a)(38a)(41)(43)(44) (44a)

(53) ((54))

AGGIORNAMENTO (8a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni

dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2, che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003".

AGGIORNAMENTO (8b)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 marzo 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 marzo 2004".

AGGIORNAMENTO (17a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2004".

AGGIORNAMENTO (17b)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30

giugno 2005; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2005".

AGGIORNAMENTO (27a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006".

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008".

AGGIORNAMENTO (34a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008".

AGGIORNAMENTO (37a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23

dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010".

AGGIORNAMENTO (38a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012".

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013".

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; sull'importo delle rate successive alla prima sono

dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014".

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2015".

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 627) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate".

AGGIORNAMENTO (44a)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016".

AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017".

AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 11

dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2017; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017".

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 998) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 e' raddoppiata".

Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2018".

Art. 8.

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002.

2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.

Art. 9

Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fin del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il **((31 dicembre 2004))** da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il **((30 giugno 2005))**. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'**((aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro))**.

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

5. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:

"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49".

6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono

stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma. (9)

7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti; "nella misura dell'1,9".

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
- b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

10. All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore puo' essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: " , ad esclusione delle imprese che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva".

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 e al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

- b) al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
- c) al comma 2, lettera a), il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato";
- d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine";
- e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive ne' quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";
- f) al comma 7, le parole: "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre, 2002".

16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".

17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le

disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola: "spettacoli" sono inserite le seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
- b) al comma 2, le parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
- c) al comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale".

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".

21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono inserite le seguenti: "o ad un anno per le societa' sportive professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.

23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, le parole: "Per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che il beneficio fiscale di cui al comma 6 del presente articolo, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.

Art. 10

Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";

b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97. (42)

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita'

riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. *((A decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui al precedente periodo non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia))*.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone".

AGGIORNAMENTO (42)

La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore".

Art. 11

Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
in materia di fondazioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

"c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;". *((14))*

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;" **((14))**

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino a: "comma 6," sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale".

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralita'".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Una societa' bancaria o capogruppo bancario si considera

controllata da una fondazione anche quando il controllo e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a piu' fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato".

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalita' istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".

12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.

13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Societa' bancaria conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e' scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni della Autorita' di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita' bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza, limitano la propria attivita' all'ordinaria amministrazione, nella quale e' compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.

15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato:

- l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "limitatamente alle parole "i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

- l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di

indirizzo "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione", anziche' "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta' locali."

Art. 12.

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie:

- 1) al comma 1, le parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
- 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'articolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";

b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:

"Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle)." - 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente

l'oggetto della giurisdizione tributaria, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione

da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio".

Art. 13

Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, gia' individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. ((16))

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

AGGIORNAMENTO (16)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 13) che le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26))

Art. 15.

(Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:

"10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e servizi, e' sostituita dalla seguente:

"g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".

4. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 16

Rinnovi contrattuali

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento **((dall'anno 2003))**, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della

contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale. ((9))

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. ((9))

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal

comma 2, sono stanziati le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:

- (con l'art. 33, comma 1) che le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dal comma 1 del presente articolo, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività'.

- (con l'art. 33, comma 2) che le risorse previste dal comma 2 del presente articolo, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 17.

(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni

sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

"Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".

Art. 18.

(Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

Art. 19

Assunzioni di personale

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle universita', limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di

programmazione economico-finanziaria.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

- a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
- b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
- c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

9. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002. (9) (16)

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione, del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.

15. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)).**

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al comma 9 del presente articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

AGGIORNAMENTO (16)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al comma 9 del presente articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2004.

Art. 20.

(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia)

1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.((37))

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.

3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attivita' delle stesse.

AGGIORNAMENTO (37)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 553) che "La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, e' autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della

Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato."

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 22

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua partizione su base regionale. (39) ((50))

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche. (20)

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5,

della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, puo' essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
- b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";
- c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del

presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuita' del servizio di istruzione, con legge, attribuiscono a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche".

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 10) che "L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA".

AGGIORNAMENTO (50)

La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 194) che "In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non e' richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

Art. 23.

(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002.

2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo

1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

CAPO II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 24

Patto di stabilita' interno per province e comuni

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puo' superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.

3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

6. Per l'acquisto di beni e servizi **((di rilevanza nazionale))** le province, i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. **((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).**

7. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).**

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere

sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002.

14. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 25

Finanza decentrata

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".

2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2002, le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
- b) le parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
- c) le parole da: "del 50 per cento" fino a: "e' destinato" sono sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
- d) al terzo periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro";
- e) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni".

3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti degli organi di controllo della societa' sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia".

5. All' articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
- b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero

integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa e' corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".

6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione e' attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244**))

11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.((**33**))

AGGIORNAMENTO (23)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 10 del presente articolo 25.

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che e' soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 del presente articolo.

Art. 26.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:

"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale".

Art. 27

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.

2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 26, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.

4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita'

montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un comune montano proveniente da altra comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunita' sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.

7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";
- b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali di iscrivere";
- c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e successive.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. ((9))

11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da

versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilita' speciali.

14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo' essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.

15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".

16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione".

17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni".

18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da

societa' ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e' sostituito dal seguente:

"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo' essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell' area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 10) che a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

CAPO III

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

Art. 28

Trasformazione e soppressione di enti pubblici

1. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244**)).
2. ((**LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA**)).
- 2-bis. ((**LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA**)).
3. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244**)).
4. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244**)).
5. ((**LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA**)).
6. ((**LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA**)).
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non

rilevano ai fini fiscali.

8. ((**COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244**)).

9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici. ((33))

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 640) che sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione dell' articolo 28.

Art. 29

Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

- a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
- b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
- c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti";
- b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti," sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalita' per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonche' le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.

((6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie)).

7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

- a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) *((, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6))*; le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

Art. 30.

(Attività di supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro Spa, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro Spa, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

Art. 31.

(Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.

2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

- a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;
- b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
- c) presenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

Contenimento e razionalizzazione delle spese

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. ((. . .)). Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.

1-bis. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350))**.

2. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e'

ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

Art. 33.

Servizi dei beni culturali

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalita' necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore".

Art. 34.

(Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attivita' culturali)

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali

successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Art. 35

Norme in materia di servizi pubblici locali

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui puo' essere affidata direttamente tale attivita';
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarita' del servizio a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli

affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è inceditibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).**

4. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).**

5. **((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO**

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti **((al termine dell'affidamento))** reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in societa' di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle societa' per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facolta' di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le societa' per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonche' in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di societa' per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui enti locali soci abbiano gia' deliberato al 10 gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, e' consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre

datazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";
- b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
- c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato;
- d) all'articolo 115:
 - 1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";
 - 2) il comma 5 e' abrogato;
 - 3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";
- e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";
- f) all'articolo 118:
 - 1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "societa' di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113";
 - 2) il comma 3 e' abrogato;
- g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;

c) societa' di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilita' sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita' stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

16. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).

Art. 36.

(Organici del personale)

1. In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 37.

Gestioni previdenziali

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati

anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

Art. 38

Incremento delle pensioni
in favore di soggetti disagiati

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita', la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

- a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
- b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (9) ((9a))

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. (9)

3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro; ((9a))
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; ((9a))
- c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
- d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. (9)

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente

prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 10 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:

- (con l'art. 39, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non puo' superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

- (con l'art. 39, comma 5) che il comma 2 del presente articolo, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

- (con l'art. 39, comma 8) che la lettera d) del comma 5 del presente articolo, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

AGGIORNAMENTO (9a)

Il D.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente."

Art. 39

Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione

1. I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi ((, *nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,*)) che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1,03 milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sulla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese del settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna istituzionale al fine di informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, anche attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno a carico delle imprese del settore.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 40.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

1. Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino per la regione e le province autonome inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 41

Finanza degli enti territoriali

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. ((**PERIODO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203**)). Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 42.

(Riduzione del costo del debito pubblico)

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei

titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 43.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

- a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;
- b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

- a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 44.

(Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'

europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 69/2001.

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 45

Limiti di impegno

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari (**(, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova)**) sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 46

Fondo investimenti

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilit  di ciascun fondo.((33))

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma 33) che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

Art. 47.

(Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilit  con l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la societ  per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del Finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche della prestazione di garanzie.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilit  operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole:

"Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti".

6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti a garantire l'integrit  e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della propriet  contadina.

7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento

degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell' anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003".

9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di interesse pubblico".

10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX

ALTRI INTERVENTI

Art. 49

Beni mobili registrati sequestrati e confiscati

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

- a) (**LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**));
- b) (**LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**));
- c) (**LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**));
- d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

2. (**COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**)).

3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.

Art. 50

(**ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326**))

Art. 51.

(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e' inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - (Diritto di surroga). - 1. Il Fondo di

solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso".

Art. 52

Interventi vari

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.

2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".

4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.

5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.

7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e

2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.

9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verificano eventi di particolare gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta".

12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.

15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che

compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. (18)

18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione. (9) (16) (29a) (36)((51))

19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".

21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita'

indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile".

22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unita' previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.

24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori";

b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

"7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".

25. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge.

26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.

27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessita' dell'intervento.

28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del

mele di novembre 1994, anche in diffornita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivit  delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attivit  o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma   concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990.

30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,   ammessa anche per le indennita' riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si da' luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.

33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi".

34. Per il completamento degli interventi per la continuit 

territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

35. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacita' di offerta.

36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta. (29)

38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002

incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
(19)

40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate giacenti al 1 gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilita' del Ministero degli affari esteri.

41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute".

42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle localita' montane disagiate le aziende unita' sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attivita' di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

44. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.

45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre

proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento.

47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi".

48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato. (5)

49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina il completamento della realizzazione delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione.

50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma".

51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.

52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005".

53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368," sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria".

54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto.

55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.";

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: " , anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".

57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".

58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di Concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare.

61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.

62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 e' abrogato.

63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7.";

b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS".

64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la seguente: "regionale".

66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico.

67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalita' per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.

68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici

o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensività retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.

73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".

74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalità di ricorso alla citata Società da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie può avvalersi della citata Società per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.

75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni".

76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa".

77. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.(39)

78. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.(39)

79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle

regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".

80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. (23)

82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di 2.500.000 euro.

83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'".

84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)".

85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse.

87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a

regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

88. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. [. . .]"

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 35) che il finanziamento annuale previsto dal comma 18 del presente articolo, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO (16)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il finanziamento annuale previsto dal comma 18 del presente articolo, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 17 del presente articolo 52.

AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 39 del presente articolo 52.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2004, n. 77, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'importo di cui al comma 81 del presente articolo, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 37 del presente articolo, e' soppressa.

AGGIORNAMENTO (29a)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 296) che "Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009."

AGGIORNAMENTO (36)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14."

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 164, eltertera c)) che "Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti: [...]

c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

Art. 53

Disposizioni concernenti lo stabilimento

ILVA di Genova Cornigliano

1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di

2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita' produttive in forme ambientalmente compatibili, nonche' per la definizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati *((anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80))*. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.

Art. 54

Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali

1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali.

2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.

3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

- a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
- b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
- c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione;
- d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.

4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le

relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
((22))

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 4/2/2004, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 54.

Art. 55

Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate.

3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni

parlamentari.

4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

((24))

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-29 gennaio 2004, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 4/2/2004, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 55.

Art. 56.

(Disposizioni in favore del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste del Tirreno meridionale ricadenti nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e' riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura di 5,64 milioni di euro per l'anno 2002, 12,911 milioni di euro per l'anno 2003 e 12,911 milioni di euro per l'anno 2004.

Art. 57.

(Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla societa' Ferrovie dello Stato Spa)

1. Al fine di consentire l'attribuzione alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonche' all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 58.

(Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".

Art. 59.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla

loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 60.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale";
- b) al comma 1, dopo le parole: "16 giugno 1998, n. 209," sono inserite le seguenti: "nonche' alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999";
- c) al comma 3, dopo le parole: "Abruzzo e Molise" sono inserite le seguenti: "e alle imprese agricole di cui al comma 1";
- d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 61.

(Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statuari degli enti soppressi di cui al comma 3".

Art. 62.

(Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente:
"m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree

territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

- a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
- b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
- c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
- d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
- e) le priorita' territoriali e tematiche;
- f) le categorie di soggetti beneficiari;
- g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".

Art. 63.

(Modifica all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione," sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".

Art. 64

Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale;
- b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati e' idoneo per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".
((19))

AGGIORNAMENTO (19)

La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 64.

Art. 65.

(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)

1. Alle imprese armatrici di unità da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attività cui il peschereccio è funzionalmente orientato, nonché alle imprese armatrici di unità da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, è concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, è elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.

3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unità navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:

a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante, può convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualità di comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il

titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate;

- b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi graverà comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.

Art. 66.

(Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti)

1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, sono estesi, per i capi destinati alla macellazione a decorrere dal 1 aprile 2001 e fino al 31 dicembre 2002, alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue) di cui all'allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001.

2. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, ed in particolare nel comparto bovino, causata dall'influenza catarrale dei ruminanti, le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono destinate, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad un apposito "Fondo per l'emergenza blue tongue" per il finanziamento di:

- a) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'agibilità degli allevamenti, che operano nella linea vacca-vitello, compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine, nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere all'azienda di allevamento previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 31 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a 77,46 euro per i bovini in età compresa fra 6 e 12 mesi, fino a 144,92 euro per i bovini di età compresa fra 12 e 24 mesi e 180,75 euro per le vacche a fine carriera produttiva;
- b) un indennizzo di 51,64 euro a capo per gli stessi motivi di cui alla lettera a), da corrispondere all'azienda di allevamento per la macellazione del vitello di età inferiore a 6 mesi; ai capi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 1 del 2001.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera a), deve intendersi nel senso che l'indennizzo è corrisposto all'azienda di allevamento, previa attestazione della macellazione o della cessione per vendita.

4. La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, e' estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili.

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dalla seguente:

"a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linee vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".

Art. 67

Programmazione negoziata in agricoltura

1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.

((2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni)).

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse".

Art. 68

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289))

Art. 69.

(Semplificazione delle procedure di spesa)

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e

dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 70

Disposizioni in materia di asili nido

1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (17)

2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. (17)

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (17)

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (17)

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281. (17)

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potra' superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. (9)

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarita' degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma

3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (17) ((26))

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 91, comma 6) che il comma 6 del presente articolo, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.

AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370 (in G.U. 1a s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi 1, 3 e 8, della legge n. 448 del 2001; dell'art. 70, comma 2, limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato", della legge n. 448 del 2001; dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 2001; dell'art. 70, comma 5, limitatamente alle parole "i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" della legge n. 448 del 2001.

AGGIORNAMENTO (26)

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 59) la soppressione del fondo di cui al presente articolo 70.

Art. 71

**((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2001, N. 452,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2002, N. 16))
((1a))**

AGGIORNAMENTO (1a)

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che " Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001."

Art. 72.

(Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 e' dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.

Art. 73.

(Assegnazione di fondi)

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorit  della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto. ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 24) che "Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente."

Art. 74.

(Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

1. Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.

Art. 75.

(Cessione di credito della regione Sicilia)

1. Il credito vantato dalla regione Sicilia a fronte dei limiti d'impegno quindicennali, previsti dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e da successivi provvedimenti legislativi, assunti dallo Stato al fine della corresponsione del contributo dovuto, a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, puo' formare oggetto di cessione da parte della regione medesima al fine di attualizzare i relativi importi.

Art. 76.

(Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

Art. 77.

(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee)

1. E' approvata la decisione n. 2000/597/ CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 78.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004, restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 79.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATI E TABELLE

ALLEGATO A
(Articolo 25, comma 7)

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

- Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

- Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

- Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Suscitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

- Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee.

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

- Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

- Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto.

- Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

Isole del Mare Ligure

16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto.

- Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

**((Isola del Lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola))**

Tabella 1
(Articolo 32, comma 2)

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Amministrazione: 02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(in migliaia di euro)

Provvedimento	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004
Capitolo					

Legge n. 157 del 1992 art. 7	3.1.2.41 cap.1730	Contributo all'istituto nazionale per la fauna selvatica	2.582	2.582	2.582
Legge n. 56 del 2001	3.1.2.17 cap.1611	Opera campana dei caduti di Rovereto	52	52	52

 TOTALE 2.634 2.634 2.634

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 03 - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (in migliaia di euro)

```
=====
Provvedimento   U.P.B.      Denominazione      2002   2003   2004
Capitolo
-----
Legge n. 549     3.1.2.4     Contributi ad enti  31.000 31.000 31.000
del 1995 art. 1  cap. 2280   istituti, associazioni,
comma 43        fondazioni ed altri
                  organismi
                  -----
                  TOTALE  31.000 31.000 31.000
```

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 (in migliaia di euro)

```
=====
Provvedimento   U.P.B.      Denominazione      2002   2003   2004
Capitolo
-----
Legge n. 549     1.1.2.1     Contributi ad enti,
del 1995 art. 1  cap. 1160   istituti, associazioni,
comma 43        fondazioni ed altri
                  organismi
                  8       8       8
Legge n. 678     4.1.2.3     Contributo
del 1996         cap. 1806   all'associazione
                  Centro nazionale di
                  prevenzione e difesa
                  sociale di Milano
                  155     155     155
                  -----
                  TOTALE  163     163     163
```

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
 (in migliaia di euro)

```
=====
Provvedimento   U.P.B.      Denominazione      2002   2003   2004
Capitolo
-----
Decreto del      11.1.2.3    Contributi per
Presidente       cap. 3103    l'assistenza delle
```

della Re- pubblica n. 200 del 1967		collettività italiane	3.099	2.582	2.582
Legge n. 948 del 1982 e 1162	2.1.2.2 capp. 1161	Contributi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri	2.094	2.094	2.094
Legge n. 411 del 1985	10.1.2.2 cap. 2744	Contributo alla società "Dante Alighieri"	1.653	1.653	1.653
Legge n. 760 del 1985	12.1.2.1 cap. 3383	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	258	258	258
Legge n. 295 del 1995	10.1.2.2 cap. 2750	Contributo straordinario al Collegio del Mondo unito	2.169	2.066	2.066
Legge n. 505 del 1995 17.1.2.2 cap. 4232 18.1.2.2 cap. 4332 19.1.2.2 cap. 4432	15.1.2.3 cap. 4042	Partecipazione italiana ad organismi internazionali	3.099	3.099	3.099

TOTALE.			12.372	11.752	11.752

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 07 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(in migliaia di euro)

Provvvedimento	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004
Capitolo					
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43 altri organismi	4.1.2.3 cap. 1692	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed	9.229	9.229	9.229
Legge n. 97 del 1968 art. 1 di Faenza	11.1.2.3 cap. 2935	Contributo al museo internazionale delle ceramiche	5	5	5
Regio decreto n. 1592 del 1933	25.1.2.1 cap. 5483	Assegnazione per il funzionamento degli istituti			

art. 2	scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche	12.787	12.787	12.787

	TOTALE	22.021	22.021	22.021

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 08 - MINISTERO DELL'INTERNO
(in migliaia di euro)

Provvimento	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004
Capitolo					

Legge n. 549 del 1995 art. 1 comma 43	2.1.2.1 cap. 1286	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	522	522	145
Legge n. 388 del 2000 art. 145 comma 85	2.1.2.1 cap. 1288	Contributi agli enti	516	-	-

		TOTALE	1.038	522	145

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
(in migliaia di euro)

Provvimento	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004
Capitolo					

Legge n. 549 del 1995 art. 1 comma 43	4.1.2.4 cap. 2251	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	63.524	63.524	63.524
Legge n. 426 del 1998 art. 1	4.1.2.4 cap. 2252	Contributo da erogare all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (I.C.R.A.M.)	362	362	362

 TOTALE 63.886 63.886 63.886

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 (in migliaia di euro)

Provvvedimento Capitolo	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004

Legge n. 549 del 1995 art. 1 comma 43	2.1.2.2 cap. 1336	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	487	487	487

TOTALE			487	487	487

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 12 - MINISTERO DELLA DIFESA
 (in migliaia di euro)

Provvvedimento Capitolo	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004

Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	27.1.2.2 cap. 4091	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.230	7.230	7.230

TOTALE			7.230	7.230	7.230

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI
 (in migliaia di euro)

Provvvedimento Capitolo	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004

Legge n. 549 del 1995	2.1.2.2 cap. 1661	Contributi ad enti, istituti,			

art. 1, comma 43	associazioni, fondazioni ed altri organismi	6.714	6.714	6.714

TOTALE		6.714	6.714	6.714

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 14 - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
(in migliaia di euro)

Provvvedimento Capitolo	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004

Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	3.1.2.3 cap. 2121	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	20.175	20.175	20.175
Legge n. 774 del 1931	2.1.2.5 cap. 1571	Contributo all'Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche	88	88	88
Legge n. 444 del 1998 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2057	Contributo all'Associazione Italia nostra	207	207	207
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 5	3.1.2.1 cap. 2061	Contributo al Fondo ambiente italiano	258	258	258
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 4	3.1.2.1 cap. 2065	Contributo a favore dell'Associazione Reggio Parma Festival, alla Fondazione Festival pucciniano nonche' all'Associazione Centro europeo di Toscolano	2.737	2.737	2.737
Decreto legislativo n. 490 del 1999 art. 41	5.1.2.1 cap. 2610	Contributi per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonche'			

		per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di culto	199	199	199
Legge n. 237 del 1999 art. 6	7.1.2.3 cap. 3232	Contributi statali alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, all'Associazione Ferrara Musica e alla Fondazione Ravenna			
manifestazioni	2.582	2.582 2.582			
Legge n. 400 del 2000 art. 3, comma 6	7.1.2.3 cap. 3233	Contributo alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 6	7.1.2.3 cap. 3235	Contributo a favore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale	516	516	516
Legge n. 29 del 2001 art. 5, comma 7	7.1.2.3 cap. 3236	Contributo a favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruscelli di Bari	258	258	258
Legge n. 404 del 2000 art. 4, comma 2	8.1.2.2 cap. 3491	Contributo al Museo nazionale del Cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso	516	516	516
Legge n. 534 del 1996 art. 1	3.1.2.1 cap. 2051	Contributi ordinari ad enti e istituti culturali	10.329	10.329	10.329

TOTALE			38.381	38.381	38.381

Segue: TABELLA 1

Amministrazione: 15 - MINISTERO DELLA SALUTE
(in migliaia di euro)

Provvvedimento	U.P.B.	Denominazione	2002	2003	2004
Capitolo					
Legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	2.1.2.9 cap. 2390	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	7.488	7.488	7.488
Legge n. 927 del 1980	3.1.2.11 cap. 3410	Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi	129	129	129
-----			-----		
TOTALE			7617	7.617	7.611

Segue: TABELLA 1

CONTRIBUTI DELLO STATO AD ENTI ED ALTRI
ORGANISMI, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE
(in migliaia di euro)

amministrazione	2002	2003	2004

Economia e finanze	2.634	2.634	2.634
Attivita' produttive	31.000	31.000	31.000
Giustizia	163	163	163
Affari esteri	12.372	11.752	11.752
Istruzione, universita' e ricerca	22.021	22.021	22.021
Interno	1.038	522	145
Ambiente e tutela del territorio	63.886	63.886	63.886
Infrastrutture e trasporti	487	487	487
Difesa	7.230	7.230	7.230
Politiche agricole e forestali	6.714	6.714	6.714
Beni e attivita' culturali	38.381	38.381	38.381
Salute	7.617	7.617	7.617

TOTALE GENERALE	193.543	192.407	192.030

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 53) che "a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32".

TABELLA 2
(Articolo 45, comma 1)

```
=====
                2002    2003    2004    Anno
                                terminale
-----
```

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto legge n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998:

Eventi sismici Umbria e Marche
(3.2.10.3 - cap. 7443)

5.165	-	-	2016
-	30.987	-	2017
-	-	30.987	2018

Legge n. 362 del 1998,
articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica
(3.2.3.9 - cap. 7080)

-	-	30.987	2018
---	---	--------	------

Legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera i): Ricostruzione
zone terremotate Basilicata
e Campania (3.2.3.12 -
cap. 7095)

5.000	-	-	2016
-	5.000	-	2017

Legge n. 285 del 2000:
Interventi per i giochi
Olimpici invernali
"Torino 2006"
(3.2.3.44 -
cap. 7366)

17.123	-	-	2016
-	14.323	-	2017

Legge n. 388 del 2000,
articolo 144, comma 5:
Emergenze sul territorio
(3.2.10.3 - cap. 7443)

31.734	-	-	2016
-	38.734	-	2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 662 del 1996,
articolo 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331 del 1985,
articolo 1; legge n. 910
del 1986, articolo 7,
comma 8: Interventi di
decongestionamento
degli atenei (25.2.3.3

- cap. 8957)	3.665	-	-	2016
	-	19.158	-	2017

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legge n. 9 del 1992,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 217 del 1992:

Ammodernamento e potenziamento
dei Vigili del fuoco

(7.2.3.2 - cap. 7401)	10.329	-	-	2016
-----------------------	--------	---	---	------

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 139 del 1992;
legge n. 798 del 1984,
articolo 3, primo comma;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2;
legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera b):

Prosecuzione degli interventi
per la salvaguardia
di Venezia (2.2.3.7

- cap. 7191)	10.165	-	-	2016
	-	15.494	-	2017
	-	-	30.987	2018

Legge n. 144 del 1999,
articolo 11, comma 1:
Raddoppio della strada
statale Ragusa-Catania
(2.2.3.6 - cap. 7174)

800	-	-	2016
-----	---	---	------

TOTALE LIMITI DI

IMPIEGO AUTORIZZATI	83.981	123.696	92.961
---------------------	--------	---------	--------

SPESA COMPLESSIVA ANNUA

83.981	207.677	300.638
--------	---------	---------

Prospetto di Copertura
(Articolo 79, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA
CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

=====	2002	2003	2004

	(importi in milioni di lire)		

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti:

Articolato	6.377,3	8.204,6	8.822,7
------------	---------	---------	---------

Pensioni minime e altro	2.183,9	2.170,1	2.170,1
Contratti pubblici e altro	2.029,7	3.879,9	4.291,3
Sgravi contributivi	1.382,2	1.508,6	1.532,9
Roma Capitale	103,3	103,3	103,3
Soppressione imposta sulle insegne	86,3	86,3	86,3
Effetti indotti	28,4	163,2	277,3
Altro	563,6	293,2	361,5

Tabella "A"	305,1	483,3	385,0
-------------	-------	-------	-------

Tabella "C"	243,9	0,0	0,0
-------------	-------	-----	-----

Minori entrate correnti:

Articolato	2.123,0	2.460,4	2.156,8
Detrazioni carichi familiari	1.128,5	1.918,6	1.668,2
Modifica aliquote IRPEF	0,0	0,0	183,3
Soppressione INVIM	255,1	0,0	0,0
Proroga incentivi fiscali (netto)	630,6	367,2	238,6
Altro (netto)	108,8	174,7	66,8

Totale oneri da coprire	9.049,3	11.148,3	11.364,5
-------------------------	---------	----------	----------

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:

Articolato	5.247,1	2.894,2	2.102,2
Modifica aliquote IRPEF	831,5	581,0	0,0
Rivalutazione azioni, terreni edificabili e beni d'impresa (netto)	2.548,9	714,1	539,5
Modifica limiti deducibilita' spese aziende farmaceutiche	0,0	89,3	51,1
Effetti indotti	855,6	1.353,1	1.369,2
Studi di settore	413,2	0,0	0,0
Riserve in sospensione di imposta	309,4	112,6	68,7
Anagrafe beni immobili	211,8	44,2	44,2
Altro (netto)	76,8	0,0	29,5

Riduzione spese correnti:

Articolato	1.407,8	2.194,8	2.817,4
Misure scuola	199,6	486,2	831,7
Patto stabilita' interno enti locali	110,5	224,1	339,3
Patto stabilita' interno enti pubblici	80,1	141,5	204,0
Rimodulazione rimborso TCG	50,0	0,0	0,0
Riduzione consumi intermedi	220,0	0,0	0,0
Altro	127,0	127,0	91,1
Effetti indotti	620,7	1.216,1	1.351,3
Tabella "C"	0,0	260,7	379,7
Provvedimenti collegati	2.451,9	682,7	618,7

Decreto legge

25 settembre 2001, n. 351, in materia di cartolarizzazione di immobili e di fondi comuni di investimento	3,9	16,5	16,5
---	-----	------	------

Decreto legge

25 settembre 2001, n. 350, in materia di Euro (effetto netto)	264,4	317,1	317,1
---	-------	-------	-------

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi rilancio economia			
	2.183,6	349,1	285,1
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente			
	0,0	5.115,9	5.446,5

Totale mezzi di copertura	9.106,8	11.148,3	11.364,5
Margine			
	3.282,6	8.398,2	13.417,1
Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente			
	3.282,6	13.514,1	18.863,6

N.B. - La copertura e' al netto di 981 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero, in quanto considerate secondo i criteri di contabilita' nazionale entrate in conto capitale.

TABELLE

- TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
- TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
- TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
- TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
- TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
- TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

=====			
Ministeri	2002	2003	2004

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze	571.590	647.194	594.397
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002:	318.038		
2003:	342.583		
2004:	342.583		
Ministero delle attività produttive	4.015	4.000	5.165
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	6.890	6.890
Ministero della giustizia	9.663	18.433	24.399
Ministero degli affari esteri	137.004	112.298	133.106
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	197.065	293.527	300.550
Ministero dell'interno	-	10.083	10.083
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	22.291	20.660	20.660
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	7.582	21.465	26.465
Ministero delle comunicazioni	19.648	4.648	4.648
Ministero della difesa	10.123	10.269	10.269
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.368	329	2.911
Ministero per i beni e le attività culturali	8.031	28.981	28.981
Ministero della salute			
agricole e forestali	12.635	12.809	12.809
TOTALE TABELLA A	1.001.015	1.191.586	1.181.333

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

Ministeri	2002	2003	2004
(migliaia di euro)			
Ministero dell'economia e delle finanze	603.861	552.457	532.128
Di cui:			
regolazioni debitorie			
2002:	75.000		
2003:	75.000		
2004:	75.000		
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002:	24.506		
2003:	34.714		
2004:	60.701		
Ministero delle attivita' produttive	43.317	79.469	105.291
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1.000	1.000	1.000
Ministero della giustizia	20.658	20.658	20.658
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	70.217	71.282	7.500
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	77.469	129.114	232.406
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	300.178	536.806	796.935
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002:	252.128		
2003:	507.757		
2004:	767.385		
Ministero delle comunicazioni	5.165	5.165	5.165
Ministero della difesa	2.000	2.000	2.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	56.475	58.975	58.975
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
2002:	25.823		
2003:	25.823		
2004:	25.823		
Ministero per i beni e le attivita' culturali	14.079	14.079	14.079
Ministero della salute	5.329.835	75.000	75.000
Di cui:			
regolazione debitoria			
2002:	5.329.835		
TOTALE TABELLA B	6.524.254	1.546.005	1.851.137

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

```
=====
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO          2002      2003      2004
-----
```

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e
legge n. 1198 del 1967:
Costituzione e funzionamento
del Consiglio superiore della
magistratura (3.1.5.1 -
Organi costituzionali - cap. 2107) 18.561 21.779 20.285

Legge n. 17 del 1973:
Aumento dell'assegnazione annua
a favore del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro
(3.1.5.1 - Organi costituzionali -
cap. 2106) 15.050 15.021 15.120

Decreto legge n. 95
del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla legge
n. 216 del 1974, legge n. 281
del 1985 e decreto legge
n. 417 del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 66
del 1992: Disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB
- cap. 1560) 24.659 23.896 23.351

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 701 del 1977:
Regolamento di esecuzione
del decreto del Presidente

della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola Superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	10.357	10.036	9.808
--	--------	--------	-------

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	85.288	84.628	84.461
---	--------	--------	--------

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	272.938	161.191	137.180
---	---------	---------	---------

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	51.646	41.316	25.823
---	--------	--------	--------

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)	120.777	116.986	114.271
- Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p)	167.678	-	-

Decreto legge n. 285
del 1980, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 441 del 1980:

Disciplina transitoria delle
funzioni di assistenza sanitaria
delle unita' sanitarie locali:
- ART. 12: Conferimento al fondo di
cui all'articolo 14 della legge
4 dicembre 1956, n. 1404
(Liquidazione enti soppressi)
(3.1.2.21 - Gestioni liquidatorie
enti soppressi - cap. 1630)

- - -

Decreto legge n. 694
del 1981, convertito dalla legge
n. 19 del 1982: Modificazioni al
regime fiscale sullo zucchero e
finanziamento degli aiuti
nazionali previsti dalla
normativa comunitaria nel settore
bieticolo - saccarifero (AGEA)
(3.1.2.10 - Cassa conguaglio
zucchero - cap. 1555)

25.162 - -

Legge n. 67 del 1987:
Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze
per l'editoria (3.1.5.14 -
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Editoria - cap. 2183;
3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio
dei ministri - Editoria
- cap. 7442)

506.817 490.663 489.776

Legge n. 440 del 1989:
Ratifica ed esecuzione del Protocollo
tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della
Repubblica popolare ungherese
sulla utilizzazione del porto
franco di Trieste, firmato a
Trieste il 19 aprile 1988
(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato
- cap. 1539)

289 286 286

Decreto legge n. 142
del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 195 del 1991: Provvedimenti
in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal
terremoto nel dicembre 1990
ed altre disposizioni in favore
delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo
protezione civile (3.2.10.3 -
Presidenza del Consiglio dei

ministri - Protezione civile			
- cap. 7446/p)	154.937	154.937	154.937
- Art. 6, comma 1:			
Spese ammortamento mutui (3.2.10.3			
- Presidenza del Consiglio			
dei ministri - Protezione civile			
- cap. 7446/p)	92.962	92.962	92.962

Legge n. 225 del 1992:			
Istituzione del Servizio			
nazionale della protezione civile:			
- Art. 1: Servizio nazionale			
della protezione civile			
(3.1.5.15 - Presidenza del			
Consiglio dei ministri -			
Protezione civile - cap. 2184)	48.784	47.273	46.198
- Art. 3: Attivita' e compiti			
di protezione civile (3.2.10.3			
- Presidenza del Consiglio			
dei ministri - Protezione			
civile - cap. 7447)	472.733	472.733	472.733

Decreto legislativo n. 39			
del 1993: Norme in materia			
di sistemi informativi			
automatizzati delle			
amministrazioni pubbliche:			
- Art. 4: Istituzione			
dell'Autorita' per l'informatica			
nella pubblica amministrazione			
(3.1.2.33 - Autorita' per			
l'informatica nella			
pubblica amministrazione			
- cap. 1707)	12.822	12.396	12.123

Legge n. 20 del 1994:			
Disposizioni in materia di			
giurisdizione e controllo			
della Corte dei conti:			
- Art. 4: Autonomia finanziaria			
(3.1.5.10 - Corte dei conti			
- cap. 2160)	221.424	219.038	218.606

Legge n. 109 del 1994:			
Legge quadro in materia di			
lavori pubblici:			
- Art. 4: Autorita' per la			
vigilanza sui lavori pubblici			
(3.1.2.32 - Autorita' per			
la vigilanza sui lavori			
pubblici - cap. 1702)	14.795	14.337	14.011

Legge n. 481 del 1995:			
Norme per la concorrenza e			
la regolazione dei servizi			
di pubblica utilita':			
- Art. 2: Istituzione delle			
Autorita' per i servizi di			

pubblica utilita' (3.1.2.36 - Autorita' per i servizi di pubblica utilita' - cap. 1719)	2.466	2.390	2.335
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Contributo ad enti - cap. 1613)	2.300	2.275	2.270
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733)	10.850	10.514	10.274
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato: - Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	11.071	10.703	10.433
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	24.659	23.895	23.351
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attivit� produttive: - Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701).	1.906.242	-	-

Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia
alle Comunit  europee:

- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.932	4.779	4.670
---	-------	-------	-------

Legge n. 230 del 1998:

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	120.777	119.475	119.239
--	---------	---------	---------

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- Art. 51: Contributo dello Stato in favore del l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.873	1.835	1.797
--	-------	-------	-------

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p)

162.034	110.880	108.128
---------	---------	---------

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	14.844	14.385	14.057
----------------------------------	--------	--------	--------

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)

5.032	4.879	4.769
-------	-------	-------

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 70, comma 2: Finanziamento
agenzie fiscali

(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8

- Agenzia delle entrate

- capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 -

Agenzia delle entrate - cap. 7775) 2.375.702 2.375.702 2.375.702

- Art. 70, comma 2: Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia del

demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del

demanio - capp. 3901,

3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio

- cap. 7777) 232.406 232.406 232.406

- Art. 70, comma 2:

Finanziamento agenzie fiscali

(Agenzia del territorio)

(6.1.2.10 - Agenzia del territorio

- capp. 3911, 3912;

6.2.3.6 - Agenzia del territorio

- cap. 7779) 438.988 438.988 438.988

- Art. 70, comma 2: Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle

dogane) (6.1.2.11 - Agenzia

delle dogane - capp. 3920,

3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane

- cap. 7781) 542.280 542.280 542.280

Decreto legislativo n. 303

del 1999: Ordinamento della

Presidenza del Consiglio

dei ministri, a norma

dell'articolo 11 della legge

n. 59 del 1997 (3.1.5.2 -

Presidenza del Consiglio

dei ministri - cap. 2115) 325.594 316.111 308.035

Legge n. 205 del 2000:

Disposizioni in materia di

giustizia amministrativa:

- Art. 20: Autonomia

finanziaria del Consiglio di

Stato e dei tribunali

amministrativi regionali (3.1.5.11

- Consiglio di Stato e

tribunali amministrativi

regionali - cap. 2170/p) 145.979 141.458 138.238

Decreto legislativo n. 165

del 2001: Norme generali

sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche:

- Art. 46: Agenzia per la

rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni

(12.1.2.16 Agenzia per la

rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni

- cap. 5223)	4.439	4.301	4.203

	8.650.147	6.336.734	6.273.106

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990:
Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:

- Art. 10, comma 7: Somme da
erogare per il finanziamento
dell'Autorita' garante
della concorrenza e del
mercato (3.1.2.3 -
Autorita' garante della concorrenza
e del mercato - cap. 2275)

24.659	23.895	23.351
--------	--------	--------

Legge n. 292 del 1990:
Ordinamento dell'Ente
nazionale italiano per
il turismo (3.1.2.2 Ente
nazionale italiano per
il turismo - cap. 2270)

33.573	25.306	24.790
--------	--------	--------

Legge n. 282 del 1991,
decreto legge n. 496 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1994
e decreto legge n. 26 del 1995,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 95 del 1995:
Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 -
Ente nazionale energia
e ambiente - cap. 7630)

243.235	206.583	206.583
---------	---------	---------

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.4 - Contributi ad enti
ed altri organismi -
cap. 2280; 5.1.2.3 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 5107)

27.353	26.688	26.633
--------	--------	--------

Legge n. 68 del 1997:
Riforma dell'istituto nazionale
per il commercio estero:

- Art. 8, comma 1, lettera a):
Contributo di funzionamento
(5.1.2.2 - Istituto commercio
estero - cap. 5101)

114.139	101.639	99.522
---------	---------	--------

- Art. 8, comma 1, lettera b):

Contributo di finanziamento

attività promozionale

(5.1.2.2 - Istituto commercio

estero - cap. 5102)

68.173 64.454 63.111

511.132 448.565 443.990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995:

Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare:

- Art. 13: Vigilanza sui

fondi pensione (3.1.2.19 -

Vigilanza sui fondi pensione

- cap. 1990)

2.466 2.390 2.335

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza pubblica

per la stabilizzazione

e lo sviluppo:

- Art. 80, comma 4: Formazione

professionale (2.1.2.5 -

Contributi ad enti ed

altri organismi - cap. 1395)

2.466 2.390 2.335

Legge n. 328 del 2000:

Legge quadro per la realizzazione

del sistema integrato di

interventi e servizi sociali:

- Art. 20, comma 8:

Fondo da ripartire per le politiche

sociali (3.1.5.1 - Fondo per

le politiche sociali - cap. 1711)

1.604.813 1.306.034 1.202.525

1.609.745 1.310.814 1.207.195

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente

della Repubblica n. 309

del 1990: Testo unico delle

leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati

alla prevenzione e alla

cura dell'AIDS, al trattamento

socio sanitario, al recupero

e al successivo reinserimento

dei tossicodipendenti detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento,
assistenza, rieducazione
e trasporto detenuti - cap.
1768/p)

10.065 9.956 9.936

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(1.1.2.1 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1160)

142 141 140

10.207 10.097 10.076

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962:
Riordinamento dell'istituto
agronomico per l'oltremare,
con sede in Firenze
(9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - cap. 2201)

2.959 2.867 2.802

Legge n. 794 del 1966:
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
per la costituzione dell'Istituto
italo - latino - americano,
firmata a Roma il 1° giugno 1966
(16.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4131)

1.726 1.673 1.635

Legge n. 883 del 1977:
Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un
programma internazionale per
l'energia, firmato a Parigi
il 18 novembre 1974 (13.1.2.2
- Accordi ed organismi
internazionali - cap. 3749)

956 946 944

Legge n. 140 del 1980:
Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventu'
(15.1.2.5 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4052)

277 274 273

Legge n. 7 del 1981 e legge
n. 49 del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di
sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 2150, 2152, 2153,

2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	452.912	497.813	546.515
--	---------	---------	---------

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.768	2.738	2.733
---	-------	-------	-------

Legge n. 549 del 1995: Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti - cap. 1163)	10.797	10.236	10.215
---	--------	--------	--------

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo 5.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	5.032	4.978	4.968

	477.427	521.525	570.085

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	6.197	4.648	4.648
--	-------	-------	-------

Legge n. 394 del 1977:

Potenziamento dell'attivit 
sportiva universitaria
(25.1.2.9 - Altri interventi
per le universita'
statali - cap. 5547)

7.398 7.169 7.005

Legge n. 181 del 1990:
Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, effettuato
mediante scambio di note,
tra il Governo italiano ed
il Consiglio superiore delle
Scuole europee che
modifica l'articolo 1 della
convenzione del 5 settembre 1963
relativa al funzionamento
della scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a Bruxelles
i giorni 29 febbraio
e 5 luglio 1988 (7.1.2.3
- Interventi diversi - cap. 2193)

377 313 373

Legge n. 245 del 1990:
Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'universita' e per
l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990
(25.1.2.3 - Piani e programmi
di sviluppo dell'universita' -
cap. 5496)

123.293 121.964 121.724

Legge n. 243 del 1991:
Universita' non statali legalmente
riconosciute (25.1.2.4) -
Universita' ed istituti non
statali - cap. 5502)

108.196 107.030 106.819

Legge n. 147 del 1992:
Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390,
recante norme sul diritto
agli studi universitari
(25.1.2.7 - Diritto allo studio
- cap. 5517)

125.809 124.453 124.208

Legge n. 537 del 1993:
Interventi correttivi di finanza
pubblica:

- Art. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo finanziamento
ordinario delle universita'
(25.1.2.5 - Finanziamento
ordinario delle Universita'
statali - cap. 5507/p)

6.189.150 5.923.972 5.812.929

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (25.1.2.1 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 5483)

19.219 19.012 18.974

Legge n. 662 del 1996:

Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 87:

Costituzione del Fondo per
il finanziamento ordinario
degli Osservatori (25.1.2.6 -
Finanziamento ordinario
degli Osservatori - cap. 5512)

41.920 40.622 39.697

Legge n. 440 del 1997 e

legge n. 144 del 1999

(articolo 68, comma 4,
lettera b): Fondo per

l'ampliamento dell'offerta
formativa (4.1.5.1 - Fondo
per il funzionamento

della scuola - cap. 1722)

226.456 214.059 198.732

Decreto legislativo n. 204

del 1998: Disposizioni per
il coordinamento,

la programmazione e la

valutazione della politica

nazionale relativa alla ricerca

scientifica e tecnologica

(25.2.3.1 - Ricerca

scientifica - cap. 8922)

1.575.194 1.601.275 1.601.275

Legge n. 338 del 2000:

Disposizioni in materia

di alloggi e residenze

per studenti universitari:

- Art. 1, comma 1:

Interventi per alloggi e

residenze per studenti

universitari (25.2.3.3 -

Edilizia universitaria,

grandi attrezzature e

ricerca scientifica - cap. 8967)

30.987 30.987 30.987

8.454.196 8.195.564 8.067.371

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959:

Istituzione del capitolo

"Fondo scorta" per il
personale della Polizia di
Stato (7.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2674)

25.162 24.891 24.842

Legge n. 968 del 1969 e
decreto legge n. 361 del
1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 437 del 1995
(articolo 4): Fondo scorta
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (4.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento
- cap. 1916)

20.129 19.913 19.873

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza:

- Art. 101: Potenziamento delle
attività di prevenzione e
repressione del traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
(7.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento -
cap. 2668; 7.1.1.4 -
Potenziamento - cap. 2815)

3.422 3.385 3.378

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni
ed altri organismi (2.1.2.1
- Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1286)

906 451 125

49.619 48.640 48.218

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la
difesa del mare (articolo 7)
(5.1.2.1 - Difesa del mare
- capp. 2754, 2756)

50.324 48.786 47.696

Decreto legge n. 2 del
1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 59 del 1993:
Modifiche e integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e
detenzione di esemplari di fauna
e flora minacciati di
estinzione (4.1.1.0
Funzionamento - capp. 2068, 2069/p)

251 249 248

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.4 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 2251)

55.758 55.157 55.048

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma
dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 38: Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici
(2.1.2.1 - Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici - capp.
1550, 1565; 2.2.3.3 -
Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i
servizi tecnici - cap. 7240)

60.752 59.227 57.965

167.085 163.419 160.957

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954:
Istituzione del fondo scorta
per le Capitanerie di porto:
(6.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 2661)

5.032 4.978 4.968

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con reti
da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (6.1.1.5 -
Mezzi operativi e strumentali
- cap. 2719)

1.578 1.529 1.495

Decreto legislativo n. 143
del 1994: Istituzione del
l'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e
programmazione dell'attività
- Spese in conto capitale
per ammortamento mutui
(2.2.3.6 - Ente nazionale
per le strade - cap. 7169/p)

516.457 501.457 501.457

- Art. 3: Funzionamento
(2.2.3.6 - Ente nazionale
per le strade - cap. 7169/p)

516.457 516.457 516.457

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (2.1.2.2 -
Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1336)

425 420 419

Decreto legge n. 535 del 1996,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 647 del 1996
(articolo 3): Contributo al
"Centro internazionale
radio-medico CIRM"
(4.1.2.7 - Centro internazionale
radio-medico - cap. 2098)

755 747 745

Decreto legislativo n. 250
del 1997: Istituzione
dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile
(ENAC) (articolo 7)
(4.1.2.13 - Ente nazionale
per l'aviazione civile
- cap. 2161)

50.324 49.781 49.683

Legge n. 431 del 1998:
Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo
(articolo 11, comma 1)
(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso
alle locazioni abitative - cap. 1690)

249.181 246.496 246.010

1.340.209 1.321.865 1.321.234

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263
del 1928: Testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione
e la contabilit  dei corpi,
istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma:
Esercito, Marina ed Aeronautica
(27.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 3908) 46.046 45.550 45.460

- Art. 17, primo comma:
Arma dei carabinieri
(23.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2691) 16.355 16.179 16.147

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni
ed altri organismi
(27.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 4091) 8.324 8.234 4.450

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma
dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

- Art. 22, comma 1:
Agenzia industrie difesa
(31.1.2.1 - Agenzia industrie
difesa - cap. 4761) 1.973 1.912 1.868

72.698 71.875 67.925

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca
marittima e misure in
materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unit 
adibite alla pesca con

reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1:

Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima

(5.1.1.0 - Funzionamento

- capp. 2853, 2954/p, 2955/p,

2956; 5.1.2.1 - Pesca

capp. 3053, 3055, 3060)

22.646

22.402

22.358

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri
organismi (2.1.2.2

Contributi ad enti ed

altri organismi - cap. 1661)

5.860

5.797

5.785

Decreto legislativo n. 454

del 1999: Riorganizzazione

del settore della ricerca in

agricoltura, a norma

dell'articolo 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59

(3.1.2.1 - Enti e istituti di

ricerca, informazione,

sperimentazione e controllo

- cap. 2083)

20.129

19.912

19.873

48.635

48.111

48.016

MINISTERO PER I BENI E

LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975:

Norme relative al funzionamento

della biblioteca nazionale

centrale

"Vittorio Emanuele II"

di Roma (3.1.1.0

- Funzionamento - cap. 1941)

2.959

2.868

2.802

Decreto del Presidente

della Repubblica n. 805 del

1975: Organizzazione del

Ministero per i beni culturali

e ambientali - Assegnazioni

per il funzionamento degli

istituti centrali

(2.1.1.0 - Funzionamento

- capp. 1261, 1262;

3.1.1.0 - Funzionamento

- capp. 1942, 1943)

4.931

4.779

4.671

Legge n. 163 del 1985:

Nuova disciplina degli
interventi dello Stato a
favore dello spettacolo
(2.1.2.1 - Fondo unico per
lo spettacolo - capp. 1381,
1382; 7.1.2.2 - Fondo unico
per lo spettacolo - capp.
3191, 3192/p, 3193,
3194, 3195; 7.2.3.2 -
Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8501, 8502; 8.1.2.1
- Fondo unico per lo spettacolo -
cap. 3460; 8.2.3.2 -
Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8641, 8642, 8643, 8645)

500.990 506.629 505.840

Legge n. 118 del 1987:
Norme relative alla Scuola
archeologica italiana in
Atene (4.1.2.1 - Enti ed
attività culturali - cap. 2363)

986 966 946

Legge n. 466 del 1988:
Contributo alla Accademia
nazionale dei Lincei
(3.1.2.1 - Enti ed attività
culturali - cap. 2052)

3.452 3.345 3.269

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (2.1.2.3 -
Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1507)

32.000 32.139 33.074

545.318 550.726 550.602

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo
del Capo provvisorio
dello Stato n.1068 del 1947:
Contributo all'Organizzazione
mondiale della sanità
(3.1.2.14 - Organizzazione
Mondiale della Sanità
- cap. 3440)

18.871 18.668 18.631

Decreto del Presidente
della Repubblica n. 613
del 1980: Contributo alla
Croce rossa italiana
(2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana
- cap. 2380)

35.745 35.360 35.290

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:

- Art. 12: Fondo da destinare
ad attivita' di ricerca e
sperimentazione (2.1.2.1 -
Ricerca scientifica - cap. 2300) 226.456 191.160 186.809

Decreto legislativo n. 267
del 1993: Riordinamento
dell'istituto superiore
di sanita' (2.1.2.2 - Istituto
superiore di sanita' - cap. 2320) 98.634 95.580 93.405

Decreto legislativo n. 268
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza
del lavoro (2.1.2.3
- Istituto superiore
per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - cap. 2330) 70.453 71.685 70.053

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.9 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap. 2390) 6.649 6.577 6.564

Legge n. 434 del 1998:
Finanziamento degli
interventi in materia di
animali di affezione
e per la prevenzione del
randagismo (3.1.2.12 -
Prevenzione del randagismo
- cap. 3420) 2.466 2.389 2.335

Decreto legge n. 17
del 2001, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 129 del 2001:
Agenzia per i servizi
sanitari regionali
(articolo 2, comma 4)
(2.1.2.10 -
Agenzia per i servizi sanitari
regionali - cap. 2391) 6.313 6.118 5.978

465.587 427.537 419.065

TOTALE GENERALE

22402005 19455472 19187840

=====

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore di intervento - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004

(migliaia di euro)			

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 1329 del 1965:

Provvedimenti per l'acquisto di nuove
macchine utensili (Settore n. 9)

(3.2.3.33 - Sostegno finanziario del

sistema produttivo - cap. 7299) 50.000 - -

Legge n. 730 del 1983:

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 1984):

- Art. 18, commi ottavo e nono:

Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito
(Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema produttivo
cap. 7298)

25.823 25.823 25.823

Legge n. 26 del 1986:

Incentivi per il rilancio
dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera b):

Fondo per Trieste (Settore n. 6)

(4.2.3.7 - Fondo per Trieste

cap. 7490) 10.000 10.000 10.000

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6
del decreto-legge n. 166 del 1989,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 246 del 1989:
Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno
(Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree
depressive - cap. 7483)

-	-	877.914
---	---	---------

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari (Settore n. 27)
(4.2.3.8. - Fondo di rotazione per
le politiche comunitarie
cap. 7493)

497.267	512.178	6.714.161
---------	---------	-----------

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 5: Completamento
degli interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968
(Settore n. 3) (3.2.3.4 - Risanamento
e ricostruzione zone terremotate
cap. 7043)

5.000	-	-
-------	---	---

Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme per il
riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del
suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4
Difesa del suolo - cap. 7469)

-	-	258.228
---	---	---------

Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 195 del 1991: Provvedimenti
in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e
Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni
in favore delle zone danneggiate da
eccezionali avversita' atmosferiche
dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo
protezione civile (Settore n. 3)
(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione civile
cap. 7446)

103.291	103.291	103.291
---------	---------	---------

Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del Fondo di

solidarieta' nazionale:

- Art. 1, comma 3: Fondo di
solidarieta' (Settore n. 21)
(3.2.4.3 - Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 7411) 41.317 - -

Legge n. 212 del 1992:

Collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed
orientale (Settore n. 27) (4.2.3.13
Accordi ed organismi internazionali
cap. 7520) - - 15.494

Decreto-legge n. 148 del 1993,

convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 236 del 1993: Interventi

urgenti a sostegno dell'occupazione:

- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis:

Contributo speciale alla regione

Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10

Interventi straordinari per la

Calabria - cap. 7499) 41.317 61.975 160.102

Legge n. 97 del 1994:

Nuove disposizioni per le zone montane

(Settore n. 19) (5.2.3.13 - Fondo

per la montagna - cap. 7698) 9.296 - -

Legge n. 662 del 1996:

Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al

capitale sociale delle Ferrovie

dello Stato Spa (Settore n. 11)

(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato

cap. 7122) 640.571 1.523.548 2.443.170

Legge n. 208 del 1998:

Attivazione delle risorse preordinate

dalla legge finanziaria per l'anno 1998

al fine di realizzare interventi nelle

aree depresse. Istituzione di un Fondo

rotativo per il finanziamento dei

programmi di promozione imprenditoriale

nelle aree depresse:

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli

interventi per le aree depresse

(Settore n. 4) (4.2.3.6 - Aree depresse

cap. 7483) 97.267 1.039.497 1.659.245

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1, lettera c):

Interventi in materia di edilizia

sanitaria pubblica (Settore n. 27)

(4.2.3.3 - Edilizia sanitaria

cap. 7464) - - 516.457

Legge n. 488 del 1999:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

- Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialita' giovanile

(Settore n. 4) (3.2.3.22 -

Imprenditorialita' giovanile nel

Mezzogiorno - cap. 7212)	205.000	155.000	155.000
--------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 388 del 2000:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Settore n. 4)

(3.2.3.17 - Metanizzazione

cap. 7150)	-	-	51.646
------------	---	---	--------

1.726.149	3.431.312	12.990.531	

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Legge n. 26 del 1986:

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

- Art. 6, primo comma, lettera c):

Fondo per Gorizia (Settore n. 6)

(3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380)	5.000	5.000	5.000
---------------------------------------	-------	-------	-------

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica

dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

- Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attivita' produttive

(Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo

incentivi alle imprese - cap. 7420)	613.166	613.166	613.166
-------------------------------------	---------	---------	---------

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese

(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo

incentivi alle imprese - cap. 7420)	77.469	103.291	258.228
-------------------------------------	--------	---------	---------

Legge n. 135 del 2001:

Riforma della legislazione nazionale del turismo:

- Art. 12, comma 3: Fondo di
cofinanziamento dell'offerta
turistica (Settore n. 27)
(3.2.3.5 - Strutture turistiche
e ricettive - cap. 7359)

75.000	75.000	75.000

770.635	796.457	951.394

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:

- Art. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)

(2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)	568.103	516.199	516.199

	568.103	516.199	516.199

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 8: Edilizia
universitaria (Settore n. 23)
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca
scientifica - cap. 8957)

-	-	154.937
---	---	---------

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per l'economia:

- Art. 5, comma 3: Programma
nazionale di ricerche in Antartide
(Settore n. 13) (25.2.3.1 - Ricerca
scientifica - cap. 8921)

-	-	28.405
---	---	--------

Decreto legislativo n. 297 del 1999:
Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno alla
ricerca scientifica e tecnologica, per
la diffusione delle tecnologie, per la
mobilità dei ricercatori:

- Art. 4: Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (Settore n. 4) (25.2.3.2

Ricerca applicata - cap. 8932)	25.823	80.051	206.583

	25.823	80.051	389.925

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992:
 Riordino della finanza degli enti
 territoriali a norma dell'articolo 4
 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
 - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale
 ordinario per gli investimenti
 (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Finanziamento
 enti locali - cap. 7236) - - 103.291

Decreto-legge n. 67 del 1997,
 convertito, con modificazioni, dalla
 legge n. 135 del 1997: Disposizioni
 urgenti per favorire l'occupazione:
 - Art. 3: Contributi per spese pubbliche
 nei comuni di Napoli e Palermo
 (Settore n. 27) (3.2.3.3. - Altri
 interventi enti locali - cap. 7239) 98.127 98.127 98.127

Legge n. 448 del 1998:
 Misure di finanza pubblica per la
 stabilizzazione e lo sviluppo:
 - Art. 27: Fornitura gratuita libri
 di testo (Settore n. 27) (3.2.3.3
 Altri interventi enti locali
 cap. 7243) 103.291 103.291 103.291

 201.418 201.418 304.709

MINISTERO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 426 del 1998:
 Nuovi interventi in campo ambientale:
 - Art. 1, comma 1: Interventi di
 bonifica e ripristino ambientale
 dei siti inquinati (Settore n. 19)
 (1.2.3.5 - Programmi di tutela
 ambientale - cap. 7082) 3.000 3.000 132.114

Legge n. 448 del 1998:
 Misure di finanza pubblica per la
 stabilizzazione e lo sviluppo:
 - Art. 49: Programmi di tutela
 ambientale (Settore n. 19)
 (1.2.3.5 - Programmi di tutela
 ambientale - cap. 7082) - - 129.114

 3.000 3.000 261.228

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI

Legge n. 771 del 1986:
 Conservazione e recupero dei rioni
 Sassi di Matera (Settore n. 27)

(3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7647)	2.500	-	-
--	-------	---	---

Legge n. 910 del 1986:

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 Edilizia giudiziaria - cap. 7473)	-	-	51.646
--	---	---	--------

Legge n. 396 del 1990:

Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (3.2.3.20 Fondo per Roma capitale - cap. 7657)	25.823	56.810	103.291
---	--------	--------	---------

Decreto legislativo n. 143

del 1994: Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attivit� per altre spese in conto capitale per ammortamento mutui (Settore n. 16) (2.2.3.6 - Ente Nazionale per le Strade - cap. 7169)	-	-	1.032.914
---	---	---	-----------

Legge n. 315 del 1998:

Interventi finanziari per
l'universita' e la ricerca:

- Art. 3, comma 1: Opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e Como (Settore n. 16) (3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7502)	2.500	-	-
--	-------	---	---

Legge n. 366 del 1998:

Norme per il finanziamento della
mobilit  ciclistica (Settore n. 11)
(5.2.3.11 - Mobilit  ciclistica
cap. 8188)

500	500	500

31.323	57.310	1.188.351

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:

Attuazione del terzo piano nazionale
della pesca marittima e misure in
materia di credito peschereccio,
nonche' di riconversione delle unit 
adibite alla pesca con reti da posta

derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.3.2 - Pesca capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) - - 10.329

Legge n. 499 del 1999:

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

- Art. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Settore n. 21) (3.2.3.9 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7810) 103.291 103.291 103.291

Legge n. 388 del 2000:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- Art. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario cap. 7476) 15.494 - -

118.785 103.291 113.620

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo n. 502

del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (Settore n. 27) (2.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7010) 25.823 77.469 -

25.823 77.469 -

=====

TOTALE GENERALE	3.471.059	5.266.507	16.715.957
-----------------	-----------	-----------	------------

=====

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2002	2003	2004
(migliaia di euro)			
Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.6 - Aree depresse cap. 7483)	- 302.267	- 155.000	-
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Economia e finanze: 3.2.3.14 - Ente nazionale di assistenza al volo cap. 7116)	- 67.139	-	-
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree deprese (Economia e finanze: 4.2.3.6 - Aree depresse cap. 7483)	- 277.469	-	-
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	- 119.024	- 104.469	- 25.000
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati:			

- Art. 22, comma 1: Acquisto
ricevitori-decodificatori
(Comunicazioni: 4.2.3.4 - Apparat
di comunicazioni - cap. 7590) - 20.000 - -

- 785.899 - 259.469 - 25.000
=====

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna "Limite impegn." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2003 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per Cento le quote degli anni 2003 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualita'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca

14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilit  ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni:

nn. 1, 5, 15, 18, 20, 24.

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECALE DA LEGGI PLURIENNALI

```
=====
ESTREMI ED OGGETTO          2002  2003  2004  2005 e  Anno  Limite
DEI PROVVEDIMENTI                                succes- termi- impeg.
RAGGRUPPATI PER                                sivi  nale
SETTORI DI INTERVENTO
-----
```

(migliaia di euro)

2. Interventi a favore delle
imprese industriali.

Legge n. 808 del 1985:

Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento
di competitivita' delle
industrie operanti
nel settore aeronautico,
articolo 3, primo comma,
lettera a); decreto-legge
n. 547 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 644 del 1994,
articolo 2, comma 6

(Attivita' produttive:

3.2.3.8 - Fondo incentivi

alle imprese cap. 7421)	51129	51129	51646	-	-	3
-------------------------	-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 266 del 1997:

Interventi urgenti per
l'economia:

- ART. 4, comma 3:

Programmi del settore aeronautico (Attività produttive: 3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	51646	-	-	-	-	
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2 (Attività produttive: 3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	30987	-	-	-	-	
- Art. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo imprendi- toriale in aree di degrado urbano (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7423)	2582	-	-	-	-	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive: 3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	490634	593925	258228	-	-	3

	626978	645054	309874	-		

3. interventi per calamità naturali.

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Economia e finanze: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7452)	1291	-	-	-	-	-
--	------	---	---	---	---	---

Legge n. 156 del 1983:

Provvidenze in favore della
popolazione di Ancona
colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre 1982
(Economia e finanze: 4.2.3.5
Calamita' naturali e danni
bellici - cap. 7473) 2066 - - - - -

Decreto-legge n. 159
del 1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 363 del 1984: Interventi
urgenti in favore delle
popolazioni colpite dai
movimenti sismici del
29 aprile 1984 in Umbria
e del 7 e 11 maggio 1984
in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania (Economia e
finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7445) 15494 - - - - -

Decreto-legge n. 480
del 1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 662 del 1985: Interventi
urgenti in favore dei
cittadini colpiti dalla
catastrofe del 19 luglio 1985
in Val di Fiemme e per la
difesa dai fenomeni franosi
di alcuni centri abitati
(Ambiente e territorio:
4.2.3.6 - Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7942) 5165 - - - - -

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 5:
Completamento degli
interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968
(Economia e finanze: 3.2.3.4
Risanamento e ricostruzione
zone terremotate
cap. 7043) 10165 5165 2582 - - 3

Legge n. 102 del 1990:
Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita
della Valtellina e delle
adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia

e Como, nonche' della
provincia di Novara,
colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio ed
agosto 1987 (Economia
e finanze: 5.2.3.7
Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7658) 63421 65693 - - - 3

Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore
delle popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite
dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da
eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno 1990
al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo
protezione civile
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio del ministri
Protezione civile
cap. 7446/p) 268558 258228 464811 - - 3

Legge n. 433 del 1991:
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita delle zone
colpite dagli eventi
sismici del dicembre
1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa:
- Art. 1, comma 1:
Contributo straordinario
alla Regione siciliana
per la ricostruzione dei
comuni colpiti da eventi
sismici (Economia e
finanze: 4.2.3.1
Risanamento e
ricostruzione zone
terremotate - cap. 7451) 180760 180760 268558 - 2004 3

Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in ordine
alla ricostruzione nei
territori di cui al testo
unico delle leggi per gli

interventi nei territori
della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990,
n. 76 (articolo 1, comma 4)
(Economia e finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri
Protezione civile
cap. 7444)

2582	2582	-	-	-	3
------	------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 35 del 1995 e
decreto-legge n. 154 del 1995,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 265 del 1995:
Misure urgenti per la
ricostruzione e la ripresa
delle attività produttive
nelle zone colpite dalle
eccezionali avversità
atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994:

- ART. 7, comma 1:

Ripristino opere pubbliche
(Ambiente e territorio:
4.2.3.6 - Calamità naturali
e danni bellici

cap. 7943/p)	10272	-	-	-	-
--------------	-------	---	---	---	---

(infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.10

Calamità naturali e danni bellici - cap. 7528)	52	-	-	-	-
---	----	---	---	---	---

Decreto-legge n. 6
del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1998:
Ulteriori interventi urgenti
in favore delle zone
terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre
zone colpite da eventi
calamitosi:

- ART. 15, comma 1:

Contributi straordinari alle
regioni Marche e Umbria per
la ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici
(Economia e finanze: 3.2.10.3

- Presidenza del Consiglio

dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443) 139443 216912 216912 877976 2019 3

- ART. 21, comma 1:

Contributi straordinari
alla regione Emilia-Romagna
e alla provincia di Crotone
(Economia e finanze: 3.2.10.3

- Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443) 18076 18076 18076 234988 2017 3

Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 267 del 1998:

Misure urgenti per la
prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore
delle zone colpite dai
disastri franosi nella
regione Campania:

- ART. 1, comma 2:

Misure di prevenzione per
le aree a rischio

(Ambiente e territorio:

4.2.3.3 - Difesa del
suolo - cap. 7850) 154937 154937 206583 - - 3

- ART. 4, comma 5:

Piani di insediamenti
produttivi e
rilocalizzazione delle
attività produttive
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
Protezione civile
cap. 7443) 2066 2066 2066 6197 2007 3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e
lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1,

lettera i): Ricostruzione
zone terremotate Basilicata
e Campania (Economia e
finanze: 3.2.3.12

Calamità naturali e
danni bellici - cap. 7095) 48547 48547 48547 - - 3

Decreto-legge n. 132
del 1999, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 226 del 1999:
Interventi urgenti in materia
di protezione civile:

- ART. 4, comma 1:

Contributi in favore delle

regioni Basilicata, Calabria
e Campania colpite da eventi
calamitosi (Economia e
finanze: 3.2.10.3

Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443) 24273 24273 24273 364102 2019 3

- ART. 4, comma 2:

Contributi per il recupero
degli edifici monumentali
privati (Economia e
finanze: 3.2.10.3

Presidenza del Consiglio
dei ministri - Protezione
civile - cap. 7443) 1549 1549 1549 23757 2019 3

- Art. 7, comma 1:

Contributi a favore delle
regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia,
Liguria e Toscana colpite
da eventi calamitosi
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
Protezione civile
cap. 7443) 17043 17043 17043 255646 2019 3

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato

(legge finanziaria 2001):

- ART. 144, comma 6:

Eventi sismici in
Campania (Economia e
finanze: 4.2.3.5
Calamita' naturali e
danni bellici - cap. 7476) 516 516 516 - - 3

966276 996347 1271516 1762666

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 64 del 1986 e
articolo 6 del decreto-legge
n. 166 del 1989, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989:
Disciplina organica
dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno
(Economia e finanze:
4.2.3.6 - Aree
depressive - cap. 7483) 663507 877914 877914 774685 - 3

Decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 488 del 1992:

Rifinanziamento della
legge 1° marzo 1986,
n. 64, recante disciplina
organica dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno:

- Art. 1, comma 3:

Interventi di agevolazione
alle attività produttive
(Attività produttive:

3.2.3.8 - Fondo incentivi
alle imprese

cap. 7420/p)	1026331	1103800	793925	-	-	3
--------------	---------	---------	--------	---	---	---

Legge n. 36 del 1994:

Disposizioni in materia
di risorse idriche
(limite di impegno)

(Ambiente e territorio:

5.2.3.7 - Acquedotti,

fognature ed opere

igienico-sanitarie

cap. 8614)	10329	18076	18016	-	-	3
------------	-------	-------	-------	---	---	---

Decreto-legge n. 26

del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995:

Disposizioni urgenti per
la ripresa delle attività
imprenditoriali:

- Art. 1:

Imprenditorialità

giovanile (Economia e

finanze: 3.2.3.22

Imprenditorialità

giovanile nel Mezzogiorno

cap. 7212)	5165	-	-	-	-	
------------	------	---	---	---	---	--

Decreto-legge n. 548

del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 641 del 1996:

Interventi per le aree
deprese e protette

(articolo 1):

- Economia e finanze:

4.2.3.8 - Fondo di rotazione

per le politiche comunitarie

cap. 7493 (5.2.3.10

Accordi di programma

cap. 7685)	258229	-	-	-	-	3
------------	--------	---	---	---	---	---

- Attività produttive:

3.2.3.8 - Fondo

incentivi alle imprese cap. 7420/p	258228	258228	-	-	-	
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree deprese: - Economia e finanze: 4.2.3.6 Aree depresse cap. 7483; 4.2.3.16 Intese istituzionali di programma - cap. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse cap. 7669; (5.2.3.10 Accordi di programma cap. 7685;) 5.2.3.16 Intese istituzionali di programma capp. 7707, 7709, 7710						
	2635146	5580960	1659245	-	-	3
- Attivita' produttive: 3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7420/p						
	1755954	1010706	1032914	2375702	-	3
- Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 Occupazione - cap. 7141						
	30987	28405	-	-	-	3
- Istruzione, universita' e ricerca: 2.1.2.1 - Aree depresse cap. 1272; 25.2.3.2 Ricerca applicata - cap. 8932/p; 25.2.3.5 Intese istituzionali di programma capp. 8981, 8992						
	274522	151993	-	-	-	3
- Interno: 7.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali - cap. 2764						
	5165	-	-	-	-	
- Ambiente e territorio: 4.2.3.10 Intese istituzionali di programma cap. 8101; 5.2.3.5 Intese istituzionali						

di programma							
capp. 8570, 8571	18181	-	-	-	-		
- Infrastrutture e							
trasporti: 2.2.3.6							
Ente nazionale per							
le strade							
cap. 7173; 2.2.3.9							
Intese istituzionali							
di programma							
cap. 7213; 3.2.3.4							
Risanamento e							
ricostruzione zone							
terremotate							
cap. 7415; 3.2.3.11							
Aree depresse							
cap. 7546; 3.2.3.23							
Intese istituzionali							
di programma							
capp. 7690, 7693, 7695;							
4.2.3.10 - Intese							
istituzionali di							
programma - capp. 7932;							
7933; 5.2.3.12 - Intese							
istituzionali di							
programma - capp. 8198;							
8200	246625	315142	-	-	-	-	3
- Politiche agricole e							
forestali: 6.2.3.8							
Intese istituzionali di							
programma - cap. 8599	13893	-	-	-	-		
- Beni e attivita'							
culturali: 3.2.3.8							
Intese istituzionali di							
programma - cap. 7621;							
5.2.3.6 - Intese							
istituzionali di							
programma - cap. 8176;							
6.2.3.5 -. Intese							
istituzionali di							
programma - capp. 8371,							
8372	9059	-	-	-	-		

Decreto legislativo							
n. 297 del 1999:							
Riordino della disciplina							
e snellimento delle							
procedure per il sostegno							
della ricerca scientifica							
e tecnologica, per la							
diffusione delle							
tecnologie, per la							
mobilita' dei ricercatori:							
- ART. 5: Fondo per le							
agevolazioni alla ricerca							
(Istruzione, Universita' e							
ricerca: 25.2.3.2 -							
Ricerca applicata							
cap. 8932/p)	129114	180760	206583	-	-	-	3

Legge n. 488 del 1999:

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2000):

- ART. 27, comma 11:

Disposizioni per la
razionalizzazione degli
interventi per la
imprenditorialita'
giovanile (Economia e
finanze: 3.2.3.22
Imprenditorialita'
giovanile nel

Mezzogiorno - cap. 7212) 359937 309937 216975 - - - 3

Legge n. 388 del 2000:

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2001):

- ART. 145, comma 21:

Metanizzazione del
Mezzogiorno (Economia e
finanze - 3.2.3.17
Metanizzazione

cap. 7150) 77469 77469 51646 - - 3

7777841 9913390 4857278 3150387

6. Interventi a favore
della regione
Friuli-Venezia Giulia
ed aree limitrofe
interventi per Venezia.

Legge n. 798
del 1984, articolo 3,
primo comma; legge
n. 139 del 1992;
legge n. 295 del 1998,
articolo 3, comma 2;
legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1,
lettera b); Prosecuzione
degli interventi per la
salvaguardia di Venezia
(limite di impegno):

- Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.7

Interventi per Venezia
capp. 7186, 7187, 7189,
7191, 7193

32537 58360 58360 - - 3

- Beni e attivita'

culturali: 10.2.3.2

Interventi per Venezia

cap. 8911	516	516	516	-	-	3
-----------	-----	-----	-----	---	---	---

Legge n. 26 del 1986:

Incentivi per il rilancio

dell'economia delle

province di Trieste e

Gorizia:

- Art. 6, primo comma,

lettera b): Fondo per

Trieste (Economia e

finanze: 4.2.3.7

Fondo per Trieste

- cap. 7490)	10000	10000	10000	-	-	3
--------------	-------	-------	-------	---	---	---

- Art. 6, primo comma,

lettera c): Fondo per

Gorizia (Attività'

produttive: 3.2.3.6

Aree depresse

cap. 7380)	10165	10165	5000	-	-	3
------------	-------	-------	------	---	---	---

Legge n. 483 del 1998:

Finanziamenti e interventi

per opere di interesse

locale:

- ART. 3, comma 1:

Progetto di ampliamento

della base di Aviano

(Economia e finanze:

4.2.3.12 - Sviluppo

economico delle regioni a

statuto speciale e

province autonome

cap. 7505)	2066	2066	-	-	-	3
------------	------	------	---	---	---	---

55284	81107	73876	-			
-------	-------	-------	---	--	--	--

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 32: Mutui

agevolati per l'editoria

libreria (Beni e attività'

culturali: 3.2.3.6

Editoria libreria

cap. 7561)	2582	2582	2582	2582	2005	3
------------	------	------	------	------	------	---

2582	2582	2582	2582
------	------	------	------

8. Edilizia residenziale
e agevolata.

Decreto-legge n. 9
del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982:
Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze
in materia di sfratti
(Economia e finanze:
3.2.3.8 - Edilizia
abitativa cap. 7073)

88779	51646	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

Legge n. 662
del 1996: Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 63,
lettera b): Edilizia
residenziale
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.5
Edilizia abitativa
cap. 7437)

41317	41317	41317	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 295
del 1998: Disposizioni
per il finanziamento
di interventi e opere
di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1:
Interventi per
l'adeguamento degli
edifici demaniali alle
norme di sicurezza
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.1
Edilizia di servizio
- cap. 7348)

51646	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---

Legge n. 448
del 1998: Misure di
finanza pubblica per
la stabilizzazione e
lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera l): Mutui
edilizia a Napoli
(Economia e finanze:
3.2.3.8 - Edilizia
abitativa - cap. 7072)

23241	23241	23241	-	-	-
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 21
del 2001: Misure per
ridurre il disagio
abitativo ed interventi
per aumentare l'offerta
di alloggi in locazione:
- ART. 4. comma 2:
Interventi per

l'edilizia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7445)	15494	-	-	-	-	-
- ART. 7, comma 3: Interventi per l'edilizia abitativa (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 Edilizia abitativa cap. 7446)	6817	-	-	-	-	3

	227294	116204	64558	-		

9. Mediocredito centrale
SIMEST Spa.

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)	50000	-	-	-	-	-
---	-------	---	---	---	---	---

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.23.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)	77469	-	-	-	-	
--	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298)	94718	103292	25823	-	-	3
--	-------	--------	-------	---	---	---

Legge n. 887
del 1984: Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1985):

- ART. 9, sesto comma:

Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Economia e
finanze: 3.2.3.33
Sostegno finanziario
del sistema produttivo
cap. 7298)

23034 - - - -

Legge n. 41 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1986):

- ART. 11, comma 6:

Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (Economia e
finanze: 3.2.3.33
Sostegno finanziario del
sistema produttivo
cap. 7298)

17869 - - - -

Decreto-legge n. 691
del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 35 del 1995:
Misure urgenti per la
ricostruzione e la
ripresa delle attività
produttive nelle zone
colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche
e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del
mese di novembre 1994:

- ART. 2, comma 1:

Fondo per contributi
conto interessi su
finanziamenti concessi
(Economia e finanze:
3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7299)

36152 36152 281985 - - 3

Legge n. 266
del 1997: Interventi
urgenti per l'economia:
- Art. 12, comma 1:

Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7299)	38734	38734	38734	116203	2007	3
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 3.2.3.33 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7298)	25823	25823	25823	258228	2006	3

	363799	204001	372365	374431		

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165)	36023	-	-	-	-	
---	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165)	15365	-	-	-	-	

	51388	-	-	-		
	=====					

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992:

Interventi nel settore
dei sistemi di trasporto
rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per
lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree
urbane e per
l'installazione di
sistemi di trasporto
rapido di massa
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.9

Trasporto rapido
di massa - cap. 8163) 38734 64041 64041 - - 3

- Art. 10: Contributi
per i collegamenti
ferroviari con aree
aeroportuali, espositive
ed universitarie
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.9

Trasporto rapido di massa
- cap. 8165) 5165 5165 5165 - - 3

Decreto-legge n. 517
del 1996, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 611 del 1996:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 1, comma 3: Oneri
derivanti dall'ammortamento
dei mutui contratti dalle
ferrovie in regime di
concessione e in gestione
commissariale governativa
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.4
Trasporti in gestione
diretta ed in
concessione cap. 8095) 44157 64815 64815 - - 3

Legge n. 662 del 1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto
al capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato spa
(Economia e finanze:
3.2.3.15 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7122) 4359061 5087100 5077100 4892396 2005 3

Decreto legislativo
n. 250 del 1997;
Istituzione dell'Ente
nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.)
(articolo 7)

(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.12
Ente nazionale per
l'aviazione civile
cap. 7954)

45291	45291	-	-	-	3
-------	-------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 457
del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 30 del 1998:
Disposizioni urgenti per
lo sviluppo del settore
dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:
- ART. 9-bis: Piano
triennale per
l'informatica e sistema
di controllo del
traffico marittimo (Vessel
Traffic Service: - VTS)
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.3
Informatica di servizio
cap. 8079)

3873	7747	7747	-	-	-
------	------	------	---	---	---

Art. 10, comma 1:
Contributi alle Ferrovie
dello Stato spa per il
completamento della
linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia e
per la progettazione del
nodo ferroviario di
Genova (Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8122)

1808	1808	1808	7230	2008	3
------	------	------	------	------	---

Legge n. 194 del 1998:
Interventi nel settore
dei trasporti:
- ART. 2, comma 5:
Acquisto di autobus e di
altri mezzi di trasporto
di persone (Infrastrutture
e trasporti: 5.2.3.8
Trasporti pubblici
locali cap. 8151)

100709	100709	100709	704964	2011	3
--------	--------	--------	--------	------	---

- ART. 2, comma 5/a:
Parco autobus
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.8
Trasporti pubblici
locali - cap. 8151)

32020	47514	47514	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

- ART. 2, comma 6:
Acquisto di autobus a
basso impatto ambientale
(Infrastrutture e

trasporti: 5.2.3.8						
Trasporti pubblici locali						
cap. 8151)	15494	15494	15494	-	-	3
- ART. 2, comma 10:						
Parco automobilistico						
regione Sicilia						
(Infrastrutture e						
trasporti: 5.2.3.8						
Trasporti pubblici						
locali cap. 8151)	516	516	516	4132	2012	3
- ART. 3, comma 1:						
Contributi per la						
realizzazione dei						
passanti ferroviari						
di Milano e di Torino						
(Infrastrutture e						
trasporti: 5.2.3.9						
Trasporto rapido di						
massa - cap. 8164)	25823	25823	25823	113621	2009	3
- ART. 3, comma 2:						
Onere per la						
predisposizione del						
progetto esecutivo						
relativo alla linea						
ferroviaria del						
Brennero per la tratta						
Verona-Monaco						
(Infrastrutture e						
trasporti: 5.2.3.6						
Ferrovie dello Stato						
cap. 8118)	2582	-	-	-	-	3
Legge n. 354 del 1998:						
Piano triennale per						
la soppressione di						
passaggi a livello						
sulle linee ferroviarie						
dello Stato. Misure per						
il potenziamento di						
itinerari ferroviari di						
particolare rilevanza:						
- ART. 1, comma 3:						
Apporto al capitale						
sociale delle Ferrovie						
dello Stato spa per il						
piano triennale di						
soppressione di passaggi						
a livello						
(Infrastrutture e						
trasporti: 5.2.3.6						
Ferrovie dello Stato						
cap. 8119)	56810	56810	56810	172497	2007	3
- ART. 3: Apporto al						
capitale sociale delle						
Ferrovie dello Stato spa						
per interventi di						
potenziamento e						
ammodernamento di						

itinerari ferroviari
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8120) 129114 129114 129114 387343 2007 1

Legge n. 366
del 1998: Norme per
il finanziamento della
mobilita' ciclistica
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.11
Mobilita' ciclistica
cap. 8188) 13411 10829 500 - - 3

Legge n. 413
del 1998: Rifinanziamento
degli interventi per
l'industria cantieristica
ed armatoriale ed
attuazione della normativa
comunitaria di settore:
- ART. 9: Opere
infrastrutturali relative
ai porti e per la
realizzazione delle
autostrade del mare
(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.3
Opere marittime e
portuali - cap. 7849) 39251 59909 59909 - - 3
- ART. 11: Risanamento
del sistema idroviario
padano-veneto
(Infrastrutture e
trasporti: 4.2.3.7
Sistemi idroviari
cap. 7900) 2582 2582 2582 - - 3

Legge n. 388
del 2000: Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
- ART. 144, comma 12:
Linea ferroviaria
Parma-La Spezia
(Infrastrutture e
trasporti: 5.2.3.6
Ferrovie dello Stato
cap. 8128) 2066 2582 - - - 3
- ART. 144, comma 13:
Mutui per il completamento
della ferrovia
Siracusa-Ragusa-Gela
(Economia e finanze:
4.2.3.12 - Sviluppo

economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 7511)	516	1033	1033	-	-	3
- ART. 145, comma 48: Canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 Sistemi idroviari cap, 7901)	2582	2582	-	-	-	3
- ART. 145, comma 71: Servizio Fiera di Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 Trasporto rapido di massa cap. 8167)	15494	25823	-	-	-	3

	4937059	5757287	5660680	6282183		

Costruzione nuove sedi
di servizio per gli
appartenenti alle Forze
dell'ordine

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto: - ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della Guardia di finanza (Economia e finanze: 7.2.3.1 Edilizia di servizio cap. 7822)	9813	22724	22724	-	-	3

	9813	22724	22724	-		

13. Interventi nel settore
della ricerca.

Decreto-legge n. 475
del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 573 del 1996: Misure
urgenti per le universita'
e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3:
Finanziamento INFM
(Istruzione, universita'
e ricerca: 25.2.3.1

Ricerca scientifica cap. 8920/p)	12911	-	-	-	-
-------------------------------------	-------	---	---	---	---

Legge n. 266 del 1997:
Interventi urgenti per
l'economia.

- ART. 5, comma 3:

Programma nazionale
di ricerche in Antartide
(Istruzione, universita'
e ricerca: 25.2.3.1

Ricerca scientifica cap. 8921)	28405	28405	28405	-	-	3
-----------------------------------	-------	-------	-------	---	---	---

Decreto legislativo

n. 204 del 1998:

Disposizioni per
il coordinamento,
la programmazione e
la valutazione
della politica
nazionale relativa alla
ricerca scientifica
e tecnologica:

- ART. 1, comma 3:

Fondo integrativo
speciale per la
ricerca (Economia e
finanze: 3.2.3.34

Ricerca scientifica cap. 7310)	5165	-	-	-	-
-----------------------------------	------	---	---	---	---

Legge n. 10 del
2001: Navigazione
satellitare (Economia
e finanze: 3.2.3.34

Ricerca scientifica

cap. 7311;

4.2.3.24 - Navigazione

satellitare - cap. 7572)	25823	-	-	-	-
--------------------------	-------	---	---	---	---

72304	28405	28405	-		

14. Interventi a
favore dell'industria
navalmeccanica.

Legge n. 522

del 1999: Misure

di sostegno

all'industria

cantieristica

ed armatoriale

(articolo 2)

(Infrastrutture e

trasporti: 4.2.3.1

Imprese navalmeccaniche

e armatoriali

cap. 7807)	6456	18076	18076	-	-	3

	6456	18076	18076	-		

16. Interventi per
la viabilit  ordinaria,
speciale e di grande
comunicazione.

Decreto legislativo n. 143
del 1994:

Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:
- ART. 3:

Finanziamento e
programmazione
dell'attivit  per altre
spese in conto capitale
per ammortamento mutui
(infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.6

Ente Nazionale per
le Strade - cap. 7169) 1077329 1074230 1032914 - - 3

Legge n. 662 del 1996;
Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 86:

Completamento del
raddoppio
dell'autostrada A6

Torino-Savona
(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.4

Opere stradali cap. 7142) 10329 10329 10329 123950 2016 3

- ART. 2, comma 87:

Avvio della realizzazione
della variante di
valico Firenze-Bologna

(Infrastrutture e
trasporti: 2.2.3.4

Opere stradali
cap. 7143) 10329 10329 10329 123950 2016 3

- ART. 2, comma 203,
lettera b):

Intesa istituzionale
di programma

Basilicata: decreto
legislativo n. 76

del 1990, articolo 23,
comma 2: Interventi

di viabilit  della
Valle d'Agri

(Infrastrutture
e trasporti:

2.2.3.6 - Ente Nazionale
per le Strade

cap. 7175)	7747	7747	7747	-	-	3
Decreto legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni per favorire l'occupazione: - ART. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratti autostradali (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 - Opere stradali - cap. 7144)	38734	38734	38734	568103	2017	3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 3; Autostrade (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.4 Opere stradali cap. 7145)	41317	54228	54228	-	-	3

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca: - ART. 3, comma 1: Opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e Como (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 Opere varie - cap. 7502)	2500	-	-	-	-	
--	------	---	---	---	---	--

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture						
---	--	--	--	--	--	--

e trasporti: 2.2.3.5

Opere varie - cap. 7159) 20658 20658 20658 - - 3

Legge n. 388

del 2000

Disposizioni per

la formazione

del bilancio annuale

e pluriennale dello

Stato (legge

finanziaria 2001):

- ART. 144,

comma 7, lettere a),

b), c), d), e), f) e g):

Finanziamento

iniziative per il

miglioramento

della viabilita' e dei

trasporti

(Infrastrutture e

trasporti: 2.2.3.6

- Ente nazionale

per le strade -

cap. 7169) 51646 51646 64557 - - 3

- ART. 144, comma 8:

Completamento

dorsale appenninica

Atina-Isernia

(Infrastrutture

e trasporti:

2.2.3.4 - Opere

stradali - cap. 7146) 2582 2582 - - - 3

- ART. 144, comma 10:

Interventi viabilita'

nella regione Basilicata

(Infrastrutture

e trasporti: 2.2.3.6

Ente nazionale per

le strade - cap. 7176) 1033 - - - -

- ART. 144, comma 14:

Realizzazione strada medio

Adriatico-medio Tirreno

(Infrastrutture

e Trasporti: 2.2.3.6

Ente nazionale per

le strade - cap. 7171) 8780 13428 8263 - - 3

- ART. 144, comma 16:

Interventi infrastrutturali

di collegamento con la

Valle d'Aosta (Economia

e finanze: 4.2.3.17

Province, comuni

e comunita' montane

cap. 7535) 1549 1549 1549 - - 3

1274533 1285460 1249308 816003

17. Edilizia

penitenziaria
e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per
la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6:
Completamento delle
opere, di cui al
programma costruttivo
predisposto d'intesa
con il Ministro
di grazia e giustizia
per gli immobili da
destinare agli istituti
di prevenzione e pena
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.7
Edilizia giudiziaria
cap. 7473)

51646	51646	327950	-	-	3
-------	-------	--------	---	---	---

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione
e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera f): Mutui
per manutenzione
straordinaria uffici
giudiziari (Economia
e finanze: 4.2.3.15
Edilizia giudiziaria
cap. 7528)

10329	23241	23241	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

61975 74887 351191

19. Difesa del suolo
e tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale per
l'attuazione di
interventi programmati
in agricoltura:
- ART. 4, comma 3,
lettera d): Opere di
bonifica idraulica
(Politiche agricole
e forestali: 6.2.3.1
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
- cap. 8111)

5165	5165	-	-	-	3
------	------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 8

del 1987, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 120
del 1987: Misure urgenti
per fronteggiare
l'emergenza nel comune
di Senise ed in altri
comuni interessati da
dissesto del territorio
e nelle zone colpite
dalle avversita'
atmosferiche del
gennaio 1987, nonche'
provvedimenti relativi
a pubbliche calamita':
- ART. 1: Interventi
in materia di dissesto
idrogeologico (Economia
e finanze: 3.2.10.3
Presidenza del Consiglio
dei ministri
Protezione civile
cap. 7448)

30987 - - - -

Legge n. 183 del 1989
e decreto-legge n. 398
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 493
del 1993 (articolo 12):
Norme per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa
del suolo:

Economia e finanze:

4.2.3.4 - Difesa

del suolo cap. 7469 5165 5165 258228 - - 3

Ambiente e territorio:

4.2.3.9 - Opere

idrauliche e

sistemazione

del suolo - cap. 8051 278887 588761 - - - 3

Legge n. 97 del 1994:

Nuove disposizioni

per le zone montane

(Economia e finanze:

5.2.3.13 - Fondo per

la montagna - cap. 7698) 58360 51646 46481 - - 3

Legge n. 426 del 1998:

Nuovi interventi in

campo ambientale:

- ART. 1, comma 1:

Interventi di bonifica

e ripristino ambientale

dei siti inquinati

(Ambiente e territorio:

1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082/p)	106291	106291	183760	-	-	3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente e territorio:						
2.2.3.7 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico cap. 7281; 2.2.3.9 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale capp. 7300, 7301, 7302;						
3.2.3.2 - Piani disinquinamento cap. 7535; 3.2.3.5 Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale cap. 7611)	28405	-	-	-	-	
- ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e territorio:						
1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7081/p)	2066	2066	-	-	-	3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente e territorio:						
1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale cap. 7082)	77469	77469	206583	-	-	3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
- ART. 144, comma 15: Interventi di difesa del suolo nel bacino dell'Arno (Economia e finanze: 4.2.3.4 Difesa del suolo						

cap. 7470)	1033	2582	2582	-	-	3

	593828	839145	697634	-		

21. Interventi in
agricoltura.

Legge n. 817 del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento delle
provvidenze per lo
sviluppo della proprieta'
coltivatrice (Politiche
agricole e forestali:

2.2.3.3. - Cassa
proprieta' contadina
cap. 7171)

15494	5165	-	-	-	3
-------	------	---	---	---	---

Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del
Fondo di solidarieta'
nazionale:

- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.3 - Bonifica,
miglioramento e
sviluppo fondiario
cap. 7439)

103291	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

- ART. 1, comma 3:
Fondo di solidarieta'
nazionale (Economia e
finanze: 3.2.4.3

Fondo di solidarieta'
nazionale - cap. 7411)

185924	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Legge n. 423 del 1998:
Interventi strutturali
e urgenti nel settore
agricolo, agrumicolo
e zootecnico:

- ART. 1, comma 1:
Interventi strutturali
per il settore
agrumicolo (Politiche
agricole e forestali:
3.2.3.4 - Informazione
e ricerca - cap. 7624)

5165	-	-	-	-
------	---	---	---	---

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega
al Governo per il
riordino degli incentivi
all'occupazione e della
normativa che disciplina
l'INAIL, nonche'

disposizioni per il
riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 25: Fondo

per lo sviluppo in
agricoltura (Politiche
agricole e forestali:

3.2.3.9 - Interventi

nel settore agricolo

e forestale - cap. 7811) 2120 - - - -

Legge n. 499 del 1999:

Razionalizzazione
degli interventi nei
settori agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale
e forestale:

- ART. 2: Interventi

nei settori agricolo,

agroalimentare,

agroindustriale e

forestale (Politiche

agricole e forestali:

3.2.3.9 - interventi

nel settore agricolo e

forestale - cap. 7810) 52214 - - - - 3

- ART. 4: Attivita'

di competenza del

Ministero delle

politiche agricole

e forestali (Politiche

agricole e forestali:

3.2.3.9 - interventi

nel settore agricolo e

forestale - cap. 7810) 191089 185924 103291 - - 3

Legge n. 388 del 2000:

Disposizioni per la

formazione del bilancio

annuale e pluriennale

dello Stato (legge

finanziaria 2001):

- ART. 129, comma 1,

lettera a): Interventi

allevamenti ovini

(Politiche agricole

e forestali: 3.2.3.5

Zootecnica - cap. 7724) 10329 10329 - - - 3

- ART. 129, comma 1,

lettera b):

Prevenzione BSE

(Politiche agricole

e forestali: 3.2.3.5

Zootecnica - cap. 7725) 10329 10329 - - - 3

- ART. 129, comma 1,

lettera c): Influenza

aviaria (Politiche

agricole e forestali:

3.2.3.5 - Zootecnica

cap. 7726)	15494	15494	-	-	-	3
------------	-------	-------	---	---	---	---

- ART. 129, comma 1,
lettera d): Impianti
viticoli (Politiche
agricole e forestali:

3.2.3.3 - Bonifica,

miglioramento e

sviluppo fondiario

cap. 7477)	12911	12911	-	-	-	3
------------	-------	-------	---	---	---	---

- ART. 129, comma 1,
lettera e): Crisi
mercato degli agrumi
(Politiche agricole
e forestali: 3.2.3.4

Informazione e ricerca

cap. 7624)	12911	12911	-	-	-	3
------------	-------	-------	---	---	---	---

- ART. 129, comma 1,
lettera f): Impianti
frutticoli colpiti da
sharka (Politiche
agricole e forestali:

3.2.3.3 - Bonifica,

miglioramento

e sviluppo fondiario

cap. 7478)	2582	-	-	-	-	
------------	------	---	---	---	---	--

- ART. 145, comma 36:
Contributi per
l'acquisto di macchine
agricole (Politiche
agricole e forestali:

3.2.3.3 - Bonifica,

miglioramento

e sviluppo fondiario

cap. 7476)	20658	5165	-	-	-	
------------	-------	------	---	---	---	--

Legge n. 122 del 2001:

Disposizioni

modificative e

integrative alla

normativa che disciplina

il settore agricolo

e forestale:

- ART. 15, comma 1:

Incremento stanziamento

previsto dall'articolo 2,

comma 2, della legge

n. 499 del 1999

(Politiche agricole

e forestali: 3.2.3.9

Interventi nel settore

agricolo e forestale

cap. 7810)	25823	25823	-	-	-	3
------------	-------	-------	---	---	---	---

666334 284051 103291 -

22. Protezione dei

territori dei comuni
di Ravenna,
Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15:
Protezione del
territorio del comune
di Ravenna dal fenomeno
della subsidenza (legge
n. 845 del 1980)
(Politiche agricole
e forestali: 6.2.3.1
Bonifica, miglioramento
e sviluppo fondiario
cap. 8104)

6197	5165	-	-	-	3

6197	5165	-	-		

23. Università'
(compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8:
Edilizia universitaria
(Istruzione, università'
e ricerca: 25.2.3.3
Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e
ricerca scientifica
cap. 8957/p)

154937	258228	353773	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, commi 90, 91
e 92; legge n. 331
del 1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1986,
articolo 7, comma 8:
Interventi di
decongestionamento
degli atenei
(istruzione, università'
e ricerca: 25.2.3.3
Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e

ricerca scientifica capp. 8957/p, 8960/p, 8964/p)	51645	74886	74886	-	-	3

	206582	333114	428659	-		

25. Sistemazione
aree urbane.

Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma,
capitale della Repubblica
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.20
Fondo per Roma capitale
cap. 7657)

	113621	154937	103291	-	-	3
--	--------	--------	--------	---	---	---

Legge n. 662 del 1996:
Misure di
razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 2, comma 63,
lettera a): Programmi
di riqualificazione
urbana (Infrastrutture
e trasporti: 2.2.3.3
Edilizia abitativa
cap. 7131)

	105874	152355	-	-	-	3

	219495	307292	103291	-		

26. Ripiano disavanzi
pregressi aziende
sanitarie locali.

Decreto-legge n. 17
del 2001, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 129
del 2001: Ripiano
deficit USL (Economia
e finanze: 4.2.3.22
Ripiano deficit spesa
sanitaria - cap. 7563)

	3098741	1549371	-	-	-	3

	3098741	1549371	-	-		

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del 1987:
Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi
in via di sviluppo
(Economia e finanze:
3.2.4.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione

allo sviluppo						
cap. 7415)	20658	-	-	-	-	

Decreto-legge n. 791
del 1981, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 54
del 1982: Disposizioni
in materia
previdenziale:

- ART. 12:

Finanziamento delle
attività di formazione
professionale (Lavoro
e politiche sociali:

2.2.3.2 - Formazione
professionale

capp. 7111, 7112)	13428	-	-	-	-	
-------------------	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la
difesa del mare
(articolo 7):

Ambiente e territorio:

5.2.3.4 - Mezzi navali
ed aerei - cap. 8550/p

5165	-	-	-	-	
------	---	---	---	---	--

Infrastrutture e
trasporti: 6.2.3.4

Mezzi navali ed aerei
capp. 8344, 8345, 8346

4545	-	-	-	-	
------	---	---	---	---	--

Legge n. 771 del 1986:

Conservazione e
recupero dei rioni

Sassi di Matera

(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.19

Patrimonio culturale
non statale - cap. 7647)

2500	-	-	-	-	
------	---	---	---	---	--

Legge n. 183 del 1987:

Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza

dell'Italia alle
Comunità europee

ed adeguamento
dell'ordinamento

interno agli atti

normativi comunitari

(Economia e finanze:

4.2.3.8 - Fondo di
rotazione per le
politiche comunitarie

cap. 7493)	3079552	4127377	6714161	1032914	-	3
------------	---------	---------	---------	---------	---	---

Legge n. 67 del 1988:

Disposizioni per la

formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):

- ART. 17, comma 35:

Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea
per gli investimenti
(Economia e finanze:
5.2.3.4 - Progetti
immediatamente
eseguibili - cap. 7646)

12911 - - - -

Decreto-legge n. 166
del 1989, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 246
del 1989: Contributo
straordinario al comune
di Reggio Calabria
(Infrastrutture e
trasporti: 3.2.3.3
Interventi nelle
grandi città' - cap. 7374)

5165 10329 10329 - - 3

Legge n. 385 del 1990:
Disposizioni in materia
di trasporti (Economia
e finanze: 3.2.3.14
Ente nazionale di
assistenza al volo
cap. 7116)

- - - - -

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo
piano nazionale della
pesca marittima e misure
in materia di credito
peschereccio, nonché di
riconversione delle
unità adibite alla pesca
con reti da posta
derivante:

- ART. 1, comma 1:

Attuazione del piano
nazionale della pesca
marittima (Politiche
agricole e forestali:
5.2.3.2 - Pesca

capp. 7991, 7992,
7994, 7997, 7999, 8002)

19671 15494 10329 - - 3

Decreto-legge n. 9
del 1992, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 217

del 1992: Disposizioni
urgenti per l'adeguamento
degli organici delle
Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche'
per il potenziamento
delle infrastrutture,
degli impianti e delle
attrezzature delle
Forze di polizia
(Interno: 7.2.3.2
Potenziamento servizi
e strutture - cap. 7401)

20142	20142	20142	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 212 del 1992:
Collaborazione con i
paesi dell'Europa
centrale ed orientale
(Economia e finanze:
4.2.3.13 - Accordi ed
organismi internazionali
cap. 7520)

28405	15494	15494	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

Decreto legislativo
n. 502 del 1992:
Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:
- ART. 12: Fondo da
destinare ad attivita'
di ricerca e
sperimentazione
(Salute: 2.2.3.2
Ricerca scientifica
cap. 7010)

77469	77469	-	-	
-------	-------	---	---	--

Decreto legislativo
n. 504 del 1992:
Riordino della finanza
degli enti territoriali,
a norma dell'articolo 4
della legge
23 ottobre 1992, n. 421:
- ART. 34, comma 3:
Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti
(Interno: 3.2.3.2
Finanziamento enti
locali - cap. 7236)

113621	105874	103291	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 148
del 1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993: Interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione.

- ART. 1, comma 7:

Fondo per l'occupazione
(Lavoro e politiche
sociali: 2.2.3.3

Occupazione

cap. 7141)	568103	516199	516199	-	-	3
------------	--------	--------	--------	---	---	---

- ART. n. 3, comma 9,
e 8, comma 4-bis:

Contributo speciale
alla regione Calabria
(Economia e finanze:
4.2.3.10 - Interventi
straordinari per la
Calabria - cap. 7499)

145124	160102	160102	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 515
del 1994, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 596
del 1994: Provvedimenti
urgenti in materia di
finanza locale per
l'anno 1994
(Interno: 3.2.3.2
Finanziamento enti
locali - cap. 7232)

116203	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 630
del 1996, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 21
del 1997:

Finanziamento dei
disavanzi delle
aziende unita'
sanitarie locali
al 31 dicembre 1994
e copertura della
spesa farmaceutica
per il 1996.
Interventi in materia
di edilizia sanitaria
pubblica (articolo 1-bis)
(Economia e finanze:
4.2.3.3 - Edilizia
sanitaria - cap. 7464)

154937	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

Decreto-legge n. 67
del 1997, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 135
del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire
l'occupazione:

- ART. 3: Contributi
per spese pubbliche
nei comuni di Napoli
e Palermo

(Interno: 3.2.3.3

Altri interventi

enti locali

cap. 7239)	98127	98127	98127	-	-	3
------------	-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 196 del 1997:

Norme in materia

di promozione

dell'occupazione

(articolo 25)

(Economia e finanze:

4.2.3.14 - Occupazione

cap. 7525)	77469	-	-	-	-	
------------	-------	---	---	---	---	--

Decreto legislativo

n. 143 del 1998:

Disposizioni in materia

di commercio con l'estero:

- ART. 6, comma 1:

Fondo dotazione SACE

(Economia e finanze:

3.2.4.1 - SACE

cap. 7401)	41371	46481	-	-	-	3
------------	-------	-------	---	---	---	---

- ART. 8, comma 2:

Fondo di riserva e

indennizzi SACE

(Economia e finanze:

3.2.4.1 - SACE

cap. 7400)	51646	-	-	-	-	
------------	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 362 del 1998:

Edilizia scolastica:

- ART. 1, comma 1:

Edilizia scolastica

(Economia e finanze:

3.2.3.9 - Edilizia

scolastica - cap. 7080)	30987	30987	30987	-	-	3
-------------------------	-------	-------	-------	---	---	---

Legge n. 398 del 1998:

Disposizioni finanziarie

a favore dell'Ente

autonomo acquedotto

pugliese - EAAP

(articolo I)

(Infrastrutture

e trasporti: 2.2.3.5

Opere varie - cap. 7156)	15494	15494	15494	216912	2018	1
--------------------------	-------	-------	-------	--------	------	---

Legge n. 448 del 1998:

Misure di finanza

pubblica per la

stabilizzazione e lo

sviluppo:

- ART. 27: Fornitura

gratuita dei libri di

testo (Interno: 3.2.3.3

Altri interventi enti

locali - cap. 7243)	103291	103291	103291	-	-	3
---------------------	--------	--------	--------	---	---	---

- ART. 50, comma 1,
 lettera c): Interventi
 in materia di edilizia
 sanitaria pubblica
 (Economia e finanze:
 4.2.3.3 - Edilizia
 sanitaria - cap. 7464) 696461 950136 920116 1761119 - 3

- ART. 71, comma 1:
 Interventi sanitari nei
 grandi centri urbani
 (Salute: 2.2.3.3
 Riqualificazione
 assistenza sanitaria
 cap. 7040) 309874 - - - -

Decreto-legge n. 450
 del 1998, convertito,
 con modificazioni,
 dalla legge n. 39
 del 1999: Disposizioni
 per assicurare
 interventi urgenti di
 attuazione del Piano
 sanitario nazionale
 1998-2000

- ART. 1, comma 1:
 Interventi in materia
 di edilizia sanitaria
 (Salute: 2.2.3.5
 Edilizia sanitaria
 cap. 7090) 15494 - - - -

Legge n. 477 del 1998:
 Acquisto, ristrutturazione
 e costruzione di immobili
 da adibire a sedi di
 rappresentanze
 diplomatiche e di uffici
 consolari, nonche' di
 alloggi per il personale
 (Affari esteri: 6.2.3.3
 Edilizia di servizio
 cap. 7245) 11879 11879 10071 - - 3

Legge n. 144 del 1999:
 Misure in materia di
 investimenti, delega al
 Governo per il riordino
 degli incentivi
 all'occupazione e della
 normativa che disciplina
 l'INAIL, nonche'
 disposizioni per il
 riordino degli enti
 previdenziali:
 - ART. 22:
 Ristrutturazione
 finanziaria dell'Istituto

poligrafico e zecca
dello Stato (Economia
e finanze:

3.2.3.39 - Servizi del
Poligrafico dello Stato
cap. 7335)

41317 41317 41317 619748 2019 3

- ART. 28:

Metanizzazione comuni
montani centro-nord
(Economia e finanze:

3.2.3.17 - Metanizzazione
cap. 7151)

5165 5165 5165 25823 2009 3

Legge n. 488 del 1999:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2000):

- ART. 55: Contributo
a titolo di solidarieta'
nazionale per la Regione
siciliana (Economia e
finanze:

4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e
province autonome
cap. 7507)

5165 5165 5165 - - 3

Legge n. 285 del 2000:
Interventi per i Giochi
olimpici invernali
"Torino 2006"

(Economia e finanze:

3.2.3.44 - Giochi
olimpici invernali
cap. 7366)

17560 17560 17560 - - 3

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2001):

- ART. 141, comma 1:
Interventi per il
patrimonio idrico
nazionale (Economia e
finanze: 3.2.3.37

Risparmio idrico e
utilizzo acque reflue
cap. 7328)

23757 47514 47514 - - 3

- ART. 145, comma 4:
Finanziamento programmi
interforze ad elevato
contenuto tecnologico
(Difesa: 10.2.3.2.

Attrezzature e impianti
 cap. 7127; 11.2.3.2
 Attrezzature e impianti
 cap. 7177; 26.2.3.2
 Attrezzature e impianti
 cap. 7510)

103291 103291 103291 - - 3

Legge n. 400 del 2000:
 Rifinanziamento della
 legge n. 513 del 1999
 e altre disposizioni in
 materia di beni e
 attivita' culturali
 (Beni e attivita'
 culturali: 3.2.3.2
 Enti ed attivita'
 culturali - cap. 7431;
 4.2.3.4 - Patrimonio
 culturale statale
 cap. 7881; 4.2.3.7
 Piani per l'archeologia
 cap. 7981; 5.2.3.4
 Archivi statali
 cap. 8121; 6.2.3.3
 Patrimonio culturale
 non statale - cap. 8314;
 6.2.3.4 - Patrimonio
 culturale statale
 cap. 8336; 7.2.3.3
 Contributi ad enti ed
 altri organismi
 cap. 8521; 9.2.3.2
 Patrimonio culturale
 non statale - cap. 8782;
 9.2.3.3 - Patrimonio
 culturale statale
 cap. 8804)

35687 - - - -

Legge n. 29 del 2001:
 Nuove disposizioni in
 materia di interventi
 per i beni e le attivita'
 culturali (Beni e
 attivita' culturali:
 6.2.3.3 - Patrimonio
 culturale non statale
 capp. 8314, 8316;
 6.2.3.4 - Patrimonio
 culturale statale
 capp. 8336, 8337;
 7.2.3.4 - Patrimonio
 culturale statale
 cap. 8542)

20400 25306 - - - 3

Legge n. 57 del 2001:
 Disposizioni in materia
 di apertura e regolazione
 dei mercati:

- ART. 22, comma 1:

Acquisto

ricevitori-decodificatori

(Comunicazioni: 4.2.3.4

Apparati di comunicazioni

cap. 7590)	38411	12911	-	-	-	3
------------	-------	-------	---	---	---	---

- ART. 23, comma 1:

Contributi a favore

delle emittenti

televisive locali

(Comunicazioni: 4.2.3.3

Radiodiffusione

televisiva locale

cap. 7580)	52524	-	-	-	-	
------------	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 84 del 2001:

Disposizioni per la

partecipazione italiana

alla stabilizzazione,

alla ricostruzione e

allo sviluppo di Paesi

dell'area balcanica

(Economia e finanze:

4.2.3.13 - Accordi ed

organismi internazionali

cap. 7521)	51646	-	-	-	-	
------------	-------	---	---	---	---	--

Legge n. 135 del 2001:

Riforma della

legislazione nazionale

del turismo:

- ART. 10, comma 4:

Fondo di rotazione per

il prestito e il

risparmio turistico

(Attività produttive;

3.2.3.10 - Fondo

rotazione prestito

risparmio turistico

cap. 7460)	3615	-	-	-	-	
------------	------	---	---	---	---	--

- ART. 12, comma 3:

Fondo di cofinanziamento

dell'offerta turistica

(Attività produttive;

3.2.3.5 - Strutture

turistiche e ricettive

cap. 7359)	103405	77582	75000	-	-	3
------------	--------	-------	-------	---	---	---

	6341635	6640686	9023145	3656316		
--	---------	---------	---------	---------	--	--

TOTALE	27566394	29104348	24638453	16044768		
--------	----------	----------	----------	----------	--	--